

**CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI  
PRESSO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

**IL COLLEGIO ARBITRALE**

composto da

**Prof. Avv. Andrea Panzarola – Presidente**

**Prof. Avv. Mario Sanino – Arbitro**

**Avv. Dino Piccari – Arbitro**

ha pronunciato il seguente

**LODO ARBITRALE RITUALE DEFINITIVO**

nel procedimento arbitrale R.G.A. 14/19 promosso

da **STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI s.r.l.**, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., dott.ssa Carla Guerra, con sede in Bologna Marco Emilio Lepido, 182/2, codice fiscale e partita IVA 03814070375, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'Atto di Diffida ad Adempiere del 31 gennaio 2019, notificato il 1° febbraio 2019, dall'avv. Domenico Fata, nel cui studio legale in Bologna, piazza Cavour n. 2, elegge domicilio (domenico.fata@ordineavvocatibopec.it),

**- ATTORE -**

contro **AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 AVEZZANO – SULMONA – L'AQUILA** (codice fiscale e partita IVA 01792410662), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, Direttore Generale Dott. Roberto Testa, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Colagrande (C.F. CLG RRT 68T28 A345B – PEC: roberto.colagrande@pecordineavvocatilaquila.it) del Foro di L'Aquila ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Liegi, n. 35/b (Telefax 06 8080731), come da procura stesa in calce all'atto di nomina di arbitro notificato il 17 marzo 2020,

**- CONVENUTO -**

\* \* \*

**1. SEDE DELL'ARBITRATO**

La sede dell'arbitrato è stata fissata in Roma, Viale Gorizia, n. 52, presso lo studio del Presidente del Collegio, Prof. Avv. Andrea Panzarola.

\* \* \*

**2. CONVENZIONE DI ARBITRATO**

Il procedimento arbitrale è stato introdotto sulla scorta della clausola arbitrale di cui all'art. 31 della "Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Società S.T.S. Servizi e Tecnologie Socio-Sanitarie S.p.A., delle attività di servizio relative alla progettazione e alla

*realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della USL n. 3 di Castel di Sangro, AQ*” conclusa in data 1° marzo 1991 per atto notaio dott.ssa Silvana Golia (repertorio n. 12063, racc. 3610), registrato in Castel di Sangro il 18.3.1991 al n. 81 (di seguito la “**Convenzione**”).

L’art. 31 (rubricato “Clausola compromissoria”) della Convenzione dispone, per la parte di interesse, che “*qualsiasi controversia sorta tra le parti, relativamente al presente atto e alla sua esecuzione, previa pronunzia del Concedente in sede amministrativa, sarà deferita ai sensi dell’art. 806 del Cod. Proc. Civ. e dell’art. 349 della legge 20.3.1865, n. 2248 all. F, ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri*”; “*Il Collegio che avrà sede in Roma giudicherà secondo diritto e con applicazione delle norme del codice di rito ed il verdetto dovrà essere reso entro novanta giorni*”.

\* \* \*

#### **4. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**4.1.** Con “*atto di diffida ad adempiere e di contestuale accesso agli arbitri*” notificato in data 6 febbraio 2019 alla AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA (d’ora innanzi anche la “**Azienda**”), STS SERVIZI TECNOLOGIE SISTEMI s.r.l. (d’ora innanzi anche “**STS**” o la “**Società**”) ha invitato la Azienda a pagare la somma di Euro 414.485,31 per attività svolte dalla società in dipendenza della Convenzione e del successivo “*Atto Aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la società S.T.S. Servizi Tecnologie Sistema S.p.A. con l’allora U.L.SS. n. 3 di Castel di Sangro in data 1 marzo 1991 per notaio Silvana Golia rep. 12063 racc. 3610 relativa alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della U.L.SS. di Castel di Sangro (AQ)*” concluso in data 21 maggio 1996 per notaio Silvana Golia, rep. n. 17763, racc. 5751 (di seguito anche solo l’“**Atto Aggiuntivo**”) in riferimento all’Ospedale di Castel di Sangro, al DBS di Roccaraso e alla RSA di Ateleta.

La società esponeva altresì che, in mancanza di tempestivo adempimento, avrebbe ritenuto la sua richiesta di pagamento rigettata e l’atto notificato avrebbe assunto valore, portata ed effetti di domanda di arbitrato, ai sensi dell’art. 31 della Convenzione e così, dichiarando di adire per la risoluzione della controversia il Collegio arbitrale di cui all’art. 31 citato, STS nominava quale arbitro di propria designazione l’avv. Prof. Giuseppe Piperata ed invitava l’Azienda a procedere alla designazione del proprio arbitro.

Con successivo “*atto di nomina (di) nuovo arbitro di parte*” notificato alla Azienda il 28 ottobre 2019, STS, preso atto della dichiarazione del prof. Piperata di non accettare la nomina di arbitro, nominava come arbitro di parte il Prof. Avv. Mario Sanino.

**4.2.** Con “*atto di nomina di arbitro*” notificato a STS il 17 marzo 2020, la Azienda nominava quale arbitro di propria elezione il Dirigente Amministrativo Avv. Dino Piccari.

La precedente nomina, quale arbitro di parte della Azienda, da parte del Presidente del Tribunale, dell'Avv. Guglielmo Pepe perdeva quindi ogni effetto, dovendo il procedimento arbitrale essere amministrato dalla Camera Arbitrale dell'ANAC e non possedendo il suddetto avv. Pepe (per espressa dichiarazione della Camera Arbitrale) i requisiti prescritti, a pena di nullità, per la nomina ai sensi dell'art. 209, co. 5, d.lgs. n. 50 del 2016.

**4.3.** Con comunicazione del 26 marzo 2020 (prot. n. 0024303, Aus-Arbit. Strutture Ausiliarie Camera Arbitrale) la Camera Arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione rappresentava che (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 209 c. 8 d.lgs. n. 50/2016) il Consiglio della Camera Arbitrale, nella seduta del 25 marzo 2020, in riferimento al procedimento contraddistinto da R.G.A. 14/19 preso atto della designazione degli arbitri di parte, aveva deliberato alla unanimità di voti espressi di nominare il Collegio arbitrale nelle persone del Prof. Avv. Andrea Panzarola, come terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale; Prof. Avv. Mario Sanino quale arbitro designato da STS; Avv. Dino Piccari quale arbitro designato dall'Azienda.

Al contempo, la Camera Arbitrale prendeva atto delle dichiarazioni dei suddetti arbitri *“di non versare in nessuna delle situazioni di incompatibilità alla nomina di cui all'art. 815 c.p.c. e agli artt. 209, c. 6, e 210, c. 10, d.lgs. n. 50/2016 e di avere preso visione e di accettare il Codice deontologico degli arbitri camerali redatto ai sensi dell'art. 210, c. 2, d.lgs. n. 50/2016”*. Infine la Camera Arbitrale menzionava il deposito in acconto delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale presso la Segreteria della Camera Arbitrale (come da comunicazione del 21 aprile 2020, prot. n. 0029765 della medesima Camera Arbitrale, Aus-Arbit. Strutture Ausiliarie Camera Arbitrale).

**4.4.** Il 26 maggio 2020, presso lo studio del Prof. Avv. Andrea Panzarola, sito in Roma, Viale Gorizia n. 52 (Studio Legale PBFM), si sono riuniti i componenti del Collegio Arbitrale (Prof. Avv. Andrea Panzarola; Prof. Avv. Mario Sanino; Avv. Dino Piccardi), i quali hanno dichiarato di accettare la nomina ad arbitri, ribadito di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, attribuito al Prof. Avv. Andrea Panzarola (come stabilito dalla Camera Arbitrale nei modi dianzi indicati) la funzione di Presidente del Collegio e fissato la sede dell'arbitrato in Roma presso lo studio del Presidente del Collegio Prof. Avv. Andrea Panzarola, Viale Gorizia n. 52.

Nella medesima occasione il Collegio ha assegnato a STS termine fino al 25 giugno 2020 per provvedere al deposito della prima memoria defensionale, con la formulazione ed illustrazione dei quesiti da sottoporre al Collegio ed eventuali istanze istruttorie nonché per la produzione di documenti, invitandola a rappresentare nelle memorie tutte le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, dalla stessa ritenute rilevanti ai fini del decidere. Il Collegio ha altresì assegnato alla Azienda termine fino al 24 luglio 2020 per il deposito della memoria defensionale contenente controdeduzioni ed eventuali domande riconvenzionali, formulazione ed illustrazione dei quesiti,

istanze istruttorie, nonché per la produzione di documenti, invitandola a rappresentare nelle memorie tutte le questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito, dalla stessa ritenute rilevanti ai fini del decidere.

Il Collegio ha infine fissato per il giorno 14 settembre 2020 alle ore 12.30 presso la sede del Collegio Arbitrale la riunione per la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, per la formulazione di controdeduzioni e formulazione di eventuale prova contraria, nonché per la discussione orale delle questioni controverse.

**4.5.** Il 14 settembre 2020 si è tenuta presso la sede dell'Arbitrato la prima udienza di comparizione delle parti nel corso della quale le parti personalmente intervenute e i rispettivi avvocati hanno dato atto che è stato loro comunicato regolarmente il deposito avversario e si è altrettanto regolarmente dispiegato il contraddittorio nella fase introduttiva che ha preceduto la udienza arbitrale.

Con il consenso degli arbitri, le parti personalmente intervenute e i rispettivi avvocati (questi ultimi anche ai sensi dell'art. 816-*bis* c.p.c.) hanno deciso di accordare agli arbitri (anche alla luce dell'art. 820 c.p.c.) una proroga di centocinquanta giorni del termine di 90 giorni per il deposito del lodo previsto nell'articolo 31 della Convenzione, espressamente dichiarando applicabile al procedimento la sospensione feriale nel periodo dal 1 agosto al 31 agosto.

In ragione della proroga così concessa e della sospensione feriale del termine nel periodo dal 1 agosto 2020 al 31 agosto 2020 (estremi compresi), il termine per la pronuncia del lodo è stato dunque fissato, con l'espresso consenso delle parti e dei loro difensori, al 21 febbraio 2021, salva ulteriore proroga ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 820 c.p.c.

Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Collegio ha quindi invitato le parti e i rispettivi avvocati a formulare eventuali controdeduzioni e produrre o dedurre eventuale prova contraria e, all'esito della discussione orale delle questioni controverse, ha assegnato alle parti un unico termine di 45 giorni per il deposito a mezzo PEC degli scritti difensivi conclusionali, fissando successiva udienza per la discussione finale in data 17 novembre 2020 ore 12.

**4.6.** Ritualmente depositati dalle parti gli scritti difensivi conclusionali, in data 17 novembre 2020 si è tenuta l'udienza di discussione finale mediante collegamento telematico sulla piattaforma Teams all'esito della quale il Collegio ha preso in decisione la causa, riservandosi di provvedere entro il termine fissato, col consenso delle parti, al 21 febbraio 2021 (salvo ulteriore proroga ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 820 c.p.c.) ed assegnando alle parti ulteriore termine sino a venerdì 4 dicembre 2020 per il deposito (con comunicazione via PEC a ciascun arbitro) di scritti difensivi conclusionali.

**4.7.** Il Collegio ha pronunciato lodo rituale non definitivo per decidere sulle questioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito formulate dalla Azienda Sanitaria. Il lodo non definitivo è stato

sottoscritto dagli arbitri in data 8 febbraio 2021 ed è stato ritualmente depositato (*ex art. 209 co. 13 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*) presso la Camera Arbitrale il giorno seguente 9 febbraio 2021 (n. 1/21 Registro lodi; RGA 14/19).

Con tale lodo dell'8 febbraio 2021, il Collegio arbitrale, a maggioranza dei suoi membri (e con opinione dissenziente dell'Avv. Dino Piccari: All. n. 1 al lodo non definitivo), non definitivamente pronunciando, ritenuta e dichiarata la sua competenza, ha deciso come segue: – **rigetta**, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, la domanda proposta dalla Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila di nullità della “*Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Società S.T.S. Servizi e Tecnologie Socio-Sanitarie S.p.A., delle attività di servizio relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della USL n. 3 di Castel di Sangro, AQ*” conclusa in data 1° marzo 1991 per atto notaio dott.ssa Silvana Golia (repertorio n. 12063, racc. 3610), registrato in Castel di Sangro il 18.3.1991 al n. 81 e dell’“*Atto Aggiuntivo alla convenzione stipulata tra la società S.T.S. Servizi Tecnologie Sistema S.p.A. con l'allora U.L.SS. n. 3 di Castel di Sangro in data 1 marzo 1991 per notaio Silvana Golia rep. 12063 racc. 3610 relativa alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della U.L.SS. di Castel di Sangro (AQ)*” concluso in data 21 maggio 1996 per notaio Silvana Golia, rep. n. 17763, racc. 5751; – per l'effetto, **dichiara** ed **accerta** la validità della clausola arbitrale contenuta nell'art. 31 della “*Convenzione per l'affidamento in Concessione di Committenza alla Società S.T.S. Servizi e Tecnologie Socio-Sanitarie S.p.A., delle attività di servizio relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere necessarie per il completamento del sistema dei presidi sanitari della USL n. 3 di Castel di Sangro, AQ*” conclusa in data 1° marzo 1991 per atto notaio dott.ssa Silvana Golia (repertorio n. 12063, racc. 3610), registrato in Castel di Sangro il 18.3.1991 al n. 81; – **rigetta**, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, l'eccezione di incompetenza del Collegio Arbitrale proposta dalla Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; – **rigetta**, nei sensi e nei modi di cui in motivazione, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla Azienda Sanitaria Locale 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; – riserva al lodo definitivo, che sarà depositato entro il termine prorogato *ex lege* e fissato dall'art. 820 co. 4, lett. c) c.p.c., la decisione sulle altre domande ed eccezioni proposte dalle parti, così come sulla regolazione tra le parti delle spese dell'arbitrato e degli onorari degli arbitri, disponendo per l'ulteriore prosecuzione del giudizio con separata ordinanza.

**4.8.** A seguito della pronuncia del lodo non definitivo il termine per il deposito del lodo definitivo – già concordemente prorogato sino al 21 febbraio 2021 – è stato prorogato per legge per un ulteriore periodo di centottanta (180) giorni (art. 820 co. 4 lett. c, c.p.c.).

Con ordinanza dell'8 febbraio 2021 il Collegio arbitrale, dopo avere proceduto alla sottoscrizione del lodo non definitivo, nel disporre la prosecuzione del giudizio arbitrale nel termine prorogato anzidetto, ha assegnato alle parti termine sino al 12 marzo 2021 per la formulazione di sintetiche conclusioni. Di tale facoltà si sono avvalse sia parte attrice che parte convenuta, facendo pervenire tempestivamente al Collegio le proprie memorie conclusionali sul merito della controversia, ambedue recanti la data del 12 marzo 2021.

**4.9.** Successivamente al deposito delle note conclusionali ad opera di entrambe le parti in data 12 marzo 2021, il Collegio si è riunito in conferenza personale presso la sede dell'arbitrato il 25 giugno 2021 al fine di deliberare il presente lodo definitivo.

\* \* \*

## **5. LE DOMANDE E LE ECCEZIONI DELLE PARTI SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA**

**5.1** Le pretese avanzate in arbitrato da STS, le eccezioni articolate dalla Azienda, tempi e modi della loro illustrazione, sono stati analizzati nel lodo non definitivo dell'8 febbraio 2021. Se ne dà nondimeno conto qui di seguito con riferimento alla residua materia del contendere afferente il merito della causa, considerato che le eccezioni e domande pregiudiziali formulate dalla Azienda sono state già risolte nel lodo non definitivo anzidetto.

Orbene, con la prima memoria autorizzata del 24 giugno 2020, STS ha formulato i quesiti da sottoporre al Collegio rassegnando le seguenti conclusioni: *“1.- Dica il Collegio se per le attività svolte da STS su incarico dell'Azienda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della parte espositiva di questo atto, debba essere riconosciuto ad STS l'importo di € 414.485,31, oltre iva ed accessori di legge, o quell'altra somma che sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di giudizio. In caso di risposta affermativa, condannino gli Arbitri l'Azienda, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a STS gli importi relativi; 2.- in via subordinata, dica il Collegio se per le attività svolte da STS a favore dell'Azienda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 della parte espositiva di questo atto debba essere riconosciuto a STS, a titolo di indebito arricchimento, l'importo di € 414.485,31, oltre iva ed accessori di legge, o quell'altra somma che sarà accertata, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., in corso di giudizio. In caso di risposta affermativa, condannino gli Arbitri l'Azienda a corrispondere a STS gli importi relativi; 3.- dica il Collegio se, sulle somme di cui ai precedenti quesiti, STS abbia il diritto di percepire dall'Azienda gli interessi moratori, da calcolarsi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 ovvero degli artt. 35 e 36 D.P.R. 1063/1962, richiamati nella Convenzione, o secondo gli indici che il Giudicante riterrà di applicare. In caso di risposta affermativa, condannino gli Arbitri l'Azienda, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare a STS il relativo importo; 4.- dica il Collegio se, sulle somme del quesito che precede, spettino a STS gli interessi e la rivalutazione monetaria. In*

*caso di risposta positiva, fissino gli Arbitri sia i tassi che la decorrenza e condannino l'Azienda, in persona del suo legale rappresentante p.t., a corrispondere a STS i relativi importi; 5.- Dica il Collegio se le spese del procedimento arbitrale, i compensi per l'Arbitro ed il Segretario, le spese i diritti e gli onorari di difesa tecnica debbano essere posti a carico dell'Azienda, condannandola al pagamento. Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre, indurre e di modificare i quesiti che precedono e/o di aggiungerne altri. In via istruttoria, nella denegata ipotesi l'On.le Collegio non ritenesse gli importi dei corrispettivi come sopra calcolati congrui, fin da ora si chiede venga disposta CTU, al fine di determinarli”.*

Alla base di queste richieste, la Società ha rappresentato che, in virtù della Convenzione e dell'Atto Aggiuntivo, l'U.L.SS. n. 3 di Castel di Sangro (ora AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 di AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA) aveva affidato a STS la redazione e l'esecuzione di tutti i servizi ed attività, quali piano di sviluppo dei servizi sanitari, studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, piani di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori, misura e contabilità, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria dell'allora ULSS n. 3 da finanziarsi ai sensi dell'art. 20 della L. 11 marzo 1988 n. 67.

STS ha precisato che le sue pretese traggono origine dalla realizzazione di prestazioni progettuali che essa ha eseguito in attuazione della Convenzione e dell'Atto Aggiuntivo relativamente all'Ospedale di Castel di Sangro, al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di Roccaraso e alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Ateleta.

Più specificatamente, STS ha dedotto di aver eseguito le seguenti prestazioni di carattere progettuale: a) redazione di “n. 3 copie dello studio di fattibilità e dei progetti di massima” nonché del “progetto preliminare” relativi all'ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale di Castel di Sangro; b) redazione di “n. 3 copie dello studio di fattibilità e dei progetti di massima” nonché del “progetto esecutivo” del Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio di Roccaraso; c) redazione dello “studio di fattibilità” e del “progetto esecutivo” riguardante la realizzazione di una RSA nel comune di Ateleta, e di aver quindi diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo quantificato in Euro 414.485,31.

**5.2** Con la prima memoria autorizzata del 24 luglio 2020, la Azienda ha resistito alle pretese di STS ed ha chiesto che il Collegio Arbitrale (oltre che accogliere le sue eccezioni e domande pregiudiziali, sulle quali è già intervenuta la pronuncia del lodo non definitivo) “(...) - sempre in via principale di merito, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei diritti di credito vantati da S.T.S. Servizi e Tecnologie Socio-Sanitarie S.p.A. e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda di pagamento; - ancora in via principale di merito, in accoglimento delle ragioni spiegate nel presente atto, respingere tutte le domande

*formulate da Controparte in quanto inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto. Il tutto, in ogni caso, con condanna della società S.T.S. Servizi e Tecnologie Socio-Sanitarie S.p.A. al pagamento delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale e al pagamento delle spese di assistenza tecnica e legale sopportate dall'Azienda Sanitaria in relazione alla presente procedura arbitrale. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e produrre nonché articolare mezzi di prova entro i termini e con le modalità indicate nel verbale di costituzione del collegio arbitrale, anche in ragione delle difese che verranno assunte da Controparte”.*

**5.3.** In particolare, la difesa della Azienda ha dedotto *“l’assoluta carenza di prova circa lo svolgimento”* delle *“attività di carattere progettuale”* da parte di STS, che si sarebbe limitata *“al deposito di un elenco elaborati del Progetto Esecutivo del DSB di Ateleta. Non una sola tavola, un solo elaborato, un solo prospetto è stato offerto in comunicazione e, pertanto, non vi è prova documentale che le prestazioni siano state effettivamente eseguite né è al momento possibile per il Collegio apprezzare l’entità ed il contenuto delle stesse se del caso anche a mezzo di CTU la quale, in effetti, assumerebbe un inammissibile connotato esplorativo”* (pag. 33).

**5.3.1** In ogni caso, per la denegata ipotesi in cui il Collegio ritenesse fornita la prova delle anzidette attività progettuali, la difesa della Azienda ha chiesto, comunque, di *“accertare e dichiarare, per quanto possa occorrere, l’intervenuta prescrizione nei confronti dell’Azienda Sanitaria del diritto di credito vantato dalla STS tenuto conto dell’infruttuoso decorso del termine decennale di cui all’art. 2946 c.c. dalla data di conclusione delle attività asseritamente rese nonché della inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione indirizzati ad un soggetto, quale è la Asl n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, estraneo alle vicende sostanziali sottese al presente giudizio arbitrale”* (pagg. 3 e 4). La Azienda nega (pag. 34 e ss.) ogni valenza interruttiva agli atti stragiudiziali con cui è stato più volte richiesto da STS il pagamento dei compensi, in quanto rivolti ad un soggetto giuridico (la Asl n. 1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila), diverso da quello sul quale graverebbe la relativa obbligazione di pagamento (la sezione stralcio della U.S.L. n. 3 di Castel di Sangro e, successivamente alla sua istituzione, la gestione liquidatoria della medesima Unità Sanitaria Locale ovvero anche alla Regione Abruzzo). La difesa della Azienda osserva ancora che non può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione né alla missiva del 30 marzo 2005 Prot. N. 257/PA/ss (Doc. 5) di S.T.S, né alla nota prot. 304/05 del 21 aprile 2005 (Doc. 6), poiché entrambe sarebbero prive dei requisiti di forma e di sostanza di una diffida ad adempiere. L’unico atto idoneo allo scopo, nota la difesa della Azienda, sarebbe costituito dall’atto di diffida di STS e contestuale accesso agli arbitri del 12 luglio 2013 (Doc. 7), il quale, però, a suo avviso, sarebbe intervenuto *“quando si era già perfezionato il pregresso periodo prescrizione decennale decorrente dalla conclusione dell’attività di servizi asseritamente eseguita dalla Società”* (pag. 36).



**5.3.2** L'Azienda ha poi in ogni caso contestato *“anche nel merito, e per quanto possa occorrere, la fondatezza delle pretese avversarie da ritenersi inesigibili alla luce del mancato avveramento della condizione negozialmente prevista dalle parti del finanziamento delle opere pubbliche ad opera della Regione Abruzzo”* (pag. 4). Ad avviso della Azienda, il finanziamento delle opere oggetto dell'attività di progettazione che STS assume di aver reso e la loro realizzazione costituivano condizione essenziale per la esigibilità di ogni corrispettivo scaturente dall'esecuzione di questa medesima attività di progettazione di cui alla Convenzione del 1991 e del successivo Atto Aggiuntivo del 1996. La difesa di parte convenuta ritiene, per la precisione, che, per effetto delle clausole negoziali anzidette (e segnatamente dell'art. 8 cit. della convenzione), *“il perfezionamento del finanziamento regionale delle opere costituisce condizione essenziale per la esigibilità di ogni corrispettivo da parte del contraente privato il cui pagamento non può essere erogato dall'Amministrazione direttamente in un'unica soluzione ma deve essere concretamente effettuato secondo la seguente scansione temporale correlata allo stato di avanzamento dei lavori o della fornitura di servizi: a) un acconto pari al 30% entro 30 giorni dal perfezionamento del finanziamento; b) un acconto pari al 20% entro 30 giorni dall'inizio dei lavori; c) un acconto pari al 10% entro 30 giorni dalla data di maturazione del 25% dell'importo totale dei lavori; d) un ulteriore acconto del 10% entro 30 giorni dalla data di maturazione del 50% dell'importo totale dei lavori; e) un ulteriore acconto del 10% entro 30 giorni dalla data di maturazione del 75% dell'importo totale dei lavori; f) un ulteriore acconto del 10% entro 30 giorni dalla data di maturazione del 100% dell'importo totale dei lavori; g) il saldo entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale”* (pag. 38).

Ciò posto, la difesa della Azienda – richiamando la nota prot. RA/DPF002/0015701 del 21 gennaio 2020 della Regione Abruzzo, Dipartimento per la salute e il welfare (Doc. 11) – afferma che la Regione Abruzzo *“**non ha mai finanziato** interventi per la realizzazione di un DSB nel comune di Roccaraso ovvero di una RSA nel comune di Ateleta: **anzi, tali opere non sono mai state realizzate** (si veda nota prot. 29781/16 del 16 febbraio 2016 dell'U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti – Doc. 12)”* (pag. 38). La difesa di parte convenuta ritiene poi che la circostanza sia stata ammessa da S.T.S. (STS *“nella nota prot. 257/PA/ss del 30 marzo 2005 – prodotta come Doc. 5 – ha candidamente ammesso, con riferimento al DSB di Roccaraso, che “l'opera non è stata più finanziata” e, riguardo alla RSA di Ateleta, che “il finanziamento dell'opera previsto in 2° fase è stato annullato”*: pag. 38). In conclusione, sul punto, l'Azienda convenuta sostiene che *“S.T.S. non ha maturato alcun corrispettivo per l'attività di progettazione riferita alla realizzazione di un DSB nel comune di Roccaraso e di una RSA nel comune di Ateleta non essendosi avverata la condizione, negozialmente pattuita all'art. 8, comma 1, lett. c) della Convenzione del 1° marzo 1991, del relativo finanziamento da parte dell'ente regionale”* (pag. 38).

**5.3.3** La difesa della Azienda (per quanto riguarda gli interventi di ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Castel di Sangro) ha dedotto poi la erronea quantificazione del compenso richiesto per l’attività di progettazione di STS. A parere della Azienda la erronea quantificazione del compenso richiesto dalla Società *“discende dalla contabilizzazione di ben tre progetti di massima ed un progetto preliminare considerati da Controparte [STS] come fossero progetti distinti laddove, invece, si tratta di aggiornamenti del medesimo originario progetto determinati dalla necessità di adeguare gli elaborati in base all’attività programmatica regionale che variava nel tempo con modifica dei finanziamenti connessi”* (pag. 39).

**5.3.4.** La difesa della Azienda ha infine eccepito tanto la inammissibilità quanto la infondatezza della domanda (articolata da STS in via subordinata rispetto alla domanda principale di adempimento) di arricchimento senza causa, quale formulata nel quesito della Società posto in calce alla prima memoria autorizzata di STS del 24 giugno 2020. In proposito la difesa della Azienda ha (i) riproposto la eccezione di legittimazione passiva; (ii) ha contestato la possibilità stessa che STS sottoponesse al Collegio la domanda di arricchimento senza causa dopo avere chiesto l’esatto adempimento negoziale; (iii) ha escluso la ricorrenza del requisito della cosiddetta *“sussidiarietà”*, quale condizione di ammissibilità della azione di arricchimento senza causa; (iv) ha ritenuto anche infondata nel merito – sotto svariati profili – detta azione per la mancanza delle condizioni previste dall’art. 2041 c.c. e comunque per la loro mancata dimostrazione ad opera della Società.

**5.4.** Con memoria in data 28 ottobre 2020 la Società STS ha replicato alle difese della medesima Azienda concernenti il merito delle pretese dedotte in arbitrato ed ha sostenuto che, in ogni caso, sussiste il potere degli arbitri di pronunciare sulla sua domanda di indebito arricchimento *“nella denegata ipotesi gli Arbitri dovessero pronunciare la nullità degli atti intercorsi tra le parti”*.

**5.4.1** Nel merito, la Società ha contestato (pagg. 15-17 della propria memoria) la fondatezza della eccezione di prescrizione avanzata dalla Azienda in ragione della esistenza di ripetuti atti interruttivi rivolti alla USL di Castel di Sangro, ma con effetti riferibili – secondo la tesi di STS – alla Azienda che ha deciso nel 1996 di proseguire nel rapporto convenzionale instaurato con la Società nel 1991.

**5.4.2** STS ha altresì contestato (pagg. 17-23) la fondatezza degli argomenti con i quali la Azienda ha eccepito la inesigibilità dei compensi relativi alle progettazioni del DBS di Roccaraso e della RSA di Ateleta in ragione del mancato finanziamento regionale. Ad avviso di STS, *“l’interpretazione della clausola contrattuale, così come proposta da controparte, la renderebbe, evidentemente, potestativa, in quanto l’avveramento della condizione deriverebbe dal mero arbitrio di una sola parte (l’Azienda); essa, pertanto, sotto questo profilo sarebbe nulla”* (pag. 17).

A conferma di questa osservazione STS richiama un precedente della Suprema Corte (Cass., sez. un., 19 settembre 2005, n. 18450), stando al quale, assume la società attrice, *“in un contratto d’opera*

*intellettuale per la redazione del progetto di un'opera pubblica, la clausola che subordina il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera progettata, in quanto condizione mista, è sottoposta alla disciplina codicistica della pendenza della condizione. Ne consegue la responsabilità, ex art. 1358 c.c., per l'ente pubblico che non si sia attivato per la concessione del finanziamento e, ove si dimostri che l'ente pubblico aveva un interesse contrario all'avveramento della condizione, l'applicazione della finzione di avveramento (art. 1359 c.c.)”.*

Secondo la Società, alla luce (di quanto osservato da Cass., sez. I, 3 giugno 2010, n. 13469) del principio di buona fede immanente al sistema (e consacrato in specie nell'art. 1358 c.c.), graverebbe sulla Azienda l'onere di fornire la *“rigorosa prova di avere agito, secondo buona fede, per ottenere i finanziamenti e, conseguentemente, mantenere integre le ragioni e le aspettative di STS”*. Ed a tal proposito, STS ha dedotto che tale prova non solo non è stata fornita dalla Azienda, ma emergerebbe un suo comportamento gravemente omissivo e silente fino ad oggi, con la conseguenza per cui la condizione in oggetto si dovrebbe considerare avverata a mente dell'art. 1359 c.c. In particolare STS osserva (pag. 20) che *«dalla stessa documentazione depositata da controparte, emerge un grave comportamento omissivo. La nota dell'Azienda del 16 febbraio 2016, prot. 29781 (doc. 12 avv.rio) dimostra esattamente quanto già prospettato da STS in questo arbitrato: (i) per il DSB di Roccaraso, è confermata l'approvazione del Progetto Esecutivo per Lire 800.000.000, “finanziato con fondi ex art. 20 L.67/88” da parte del Direttore Generale (deliberazione n. 602 del 19 giugno 1996) e della Giunta Regionale (delibera n. 2833 del 29 luglio 1996); (ii) per la RSA di Ateleta, è confermata l'approvazione da parte del Direttore Generale dello studio di fattibilità e del progetto esecutivo (delibera n. 601 del 19 giugno 1996) e della Giunta regionale (delibera n. 2839 del 29 luglio 1996)»*. STS poi si sofferma sulla circostanza, allegata dalla Azienda, secondo cui le due opere *“non risultano essere state completate”* (come confermerebbe la nota del Responsabile dell'Ufficio Dipartimento per la salute della Regione Abruzzo del 21 gennaio 2020 prot. 15701). La difesa di STS, nel criticare il contenuto di questa nota, afferma che tanto il DSB di Roccaraso quanto la RSA di Castel di Sangro erano opere inserite nel *“Programma di investimenti in edilizia sanitaria della Regione Abruzzo”*, di cui alla delibera n. 1268/C del 21 dicembre 2001 (doc. 20 delle produzioni attoree), che rimodulava i precedenti interventi disposti con delibera del Consiglio Regionale n. 69/3 del 26 settembre 1997. In particolare, precisa STS, *“l'Allegato A prevedeva un finanziamento di Lire 800.000.000 per la DSB di Roccaraso e lire 300.000.000 per la RSA di Ateleta”* (pag. 20 della memoria).

STS poi sottolinea che dalla delibera citata emergerebbe il finanziamento da parte del CIPE alla Regione Abruzzo<sup>1</sup>, il *quantum* corrisposto alla stessa Regione<sup>2</sup> e la sussistenza delle condizioni per la rimodulazione degli interventi<sup>3</sup>. Da ciò STS deduce che: (i) non vi può essere dubbio sul fatto che *“il CIPE abbia erogato i finanziamenti per la realizzazione degli interventi di Ateleta e Roccaraso, entrambi compresi nell’Allegato A della delibera, parte integrante della stessa”* (pag. 21); (ii) *“l’Azienda non dice quali atti, comportamenti, provvedimenti abbia posto in essere per realizzare le opere. L’Ente ha tenuto un comportamento silente ed omissivo fino all’attivazione del presente arbitrato; non dà, infatti, alcuna evidenza degli atti, provvedimenti comportamenti e quant’altro posti in essere verso la Regione per attuare quanto commissionato a STS e approvato”* (pagg. 21-22); (iii) si potrebbe perfino ipotizzare che l’Azienda *«abbia volutamente desistito, perché avrebbe dovuto obbligatoriamente cofinanziare gli interventi con una percentuale del 10%... [v. predetta Delibera n. 1268/C, p. 6 (doc. 20)]»*.

STS ulteriormente precisa (pagg. 21 e 22) che l’atteggiamento colpevolmente omissivo della Azienda convenuta discenderebbe (i) *“dalla corrispondenza intercorsa tra il Comune di Castel di Sangro e l’Ente convenuto”*<sup>4</sup>, (ii) nei *“vari solleciti che il Comune di Ateleta (...) ha rivolto [all’Azienda] per perfezionare il trasferimento di proprietà dell’immobile da adibire a Residenza Sanitaria Assistenziale [missiva 11 febbraio 1999 (doc. 22)]”*; (iii) dalla circostanza che l’Azienda dopo avere affermato che le *“opere non sono mai state realizzate”* – *“e mai lo saranno, considerata la perdita del finanziamento e che le stesse, come detto, non sono più nella programmazione regionale (doc. 11, avv.rio)”* – *«ha eccepito l’inesigibilità del credito, che maturerebbe a rate, decorrenti dall’ “inizio dei lavori” fino al “collaudo finale”»*. Da ciò risulterebbe – in coerenza con Cass. , sez. I, 3 giugno 2010, n. 13469, cit.) – che avrebbe dovuto essere *“l’amministrazione debitrice sub condizione del compenso”* (l’Azienda convenuta) *“a dovere dimostrare, in relazione ai suoi doveri nascenti dall’art. 1358 c.c., riguardo al comportamento che doveva tenere al fine del finanziamento, che il proprio comportamento fu conforme a detti doveri secondo i principi sopra esposti”*.

**5.4.2.1.** STS poi, dalle circostanze testé riferite, inferisce il *“conseguente avveramento della condizione, ai sensi dell’art. 1359 c.c.”*. Segnatamente, STS – mentre sottolinea l’assenza di qualsiasi

---

<sup>1</sup> Essa *«attesta che “il CIPE con deliberazione 52/98 del 6.5.1998 (GU n. 169.22.798) ha approvato il programma nazionale straordinario di investimenti di Sanità, art. 20 della legge 11 marzo 1988, secondo e terzo triennio, assegnando alla Regione Abruzzo la somma di L. 552.007.000.000 al netto della quota del 5% a carico della Regione per la realizzazione del Programma di interventi deliberato dal Consiglio regionale n. 69/3 del 23.7.97”»* (pag. 21 della memoria).

<sup>2</sup> Essa *«rende noto che “il finanziamento complessivo”, ricevuto “dalla Regione Abruzzo per la realizzazione degli interventi afferenti il programma della seconda fase, tenuto conto delle somme già assegnate” è di L. 447.705.736.842»* (pag. 21 della memoria).

<sup>3</sup> Essa *«dà atto che “la suddetta rimodulazione è coerente con le previsioni contenute nella DGR 20/C del 24.1.2001, concernenti le finalità di razionalizzazione, potenziamento e completamento funzionale della rete ospedaliera nonché di completamento della rete delle strutture territoriali (Distretti Sanitari di Base, Poliambulatori e RSA)”»* (pag. 21).

<sup>4</sup> *«Con la quale il Comune chiedeva all’Azienda di “conoscere lo stato delle procedure relative” fra le altre, al DSB di Roccaraso e alla RSA di Ateleta [missiva 6 maggio 1998 (doc. 21)]»*.

condotta dell'Ente diretta alla realizzazione degli interventi approvati – vi ravvisa il sintomo eloquente *«del venir meno dell'interesse a portare a termine l'impegno contrattuale e deve ritenersi pertanto che integri un comportamento idoneo a configurare una ipotesi di "interesse contrario" comportante l'operatività della previsione dell'art. 1359 c.c.»* (pag. 23).

**5.4.3** Infine la difesa di STS ha pure replicato alla eccezione della Azienda circa la carenza di prova dei fatti costitutivi dei diritti azionati nel presente arbitrato ed alla eccezione di inammissibilità della azione di indebito arricchimento.

**5.4.3.1** Quanto al tema della carenza di prova circa il compimento delle attività sulle quali si innestano le domande arbitrali, STS segnala che *“dette attività sono descritte tutte nelle delibere di approvazione degli elaborati progettuali, come peraltro da ultimo confermato dalla relazione della stessa Azienda del 16 febbraio 2016, prot. 29781 (doc. 12 avv.rio)”* (pag. 24). Sul punto STS aggiunge (pag. 24) *“che le delibere dell'Azienda e della Regione, che elencano, individuandoli uno per uno gli elaborati redatti da STS, sono atti pubblici che fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dei documenti dal pubblico ufficiale che li ha emanati, nonché delle dichiarazioni e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700 c.c.)”*. Infine, STS osserva che, *“in ogni caso, una volta dimostrata la prestazione, la sua quantificazione può essere effettuata dal giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.”*.

**5.4.3.2** Quanto alla domanda di indebito arricchimento, STS – richiamando alcuni precedenti della Suprema Corte – ritiene che essa rientrerebbe comunque nella competenza arbitrale (pag. 24).

**5.5.** Con memoria del 29 ottobre 2020 la Azienda ha ribadito le difese di merito già ampiamente sviluppate nel precedente scritto difensivo. Precisamente, quanto alla eccezione di carenza di prova, l'Azienda ha osservato (pagg. 16-17) che *“la Società si è limitata a predicarsi creditrice di corrispettivi rispetto ad attività di natura progettuale senza allegare alcun elemento documentale a supporto che, evidentemente, non può essere rappresentato dall'elenco degli elaborati riferiti al solo Progetto Esecutivo del DSB di Ateleta. Invero, il suddetto elenco appare ontologicamente non idoneo a comprovare le ragioni creditorie avversarie che, a rigore, avrebbero dovuto riguardare l'effettiva (e non presuntiva e/o ipotetica) quantità e qualità delle prestazioni professionali svolte; ciò a maggior ragione se tale incolmabile lacuna viene rapportata al perimetro delle contestazioni dell'Azienda Sanitaria che impingono tanto all'effettiva esecuzione delle attività asseritamente rese quanto alla congruità degli importi richiesti in relazione alle tariffe professionali applicate”*. L'Azienda ha aggiunto che *“il mancato assolvimento da parte di STS dell'onere probatorio su di essa gravante appare, oggi, insanabile in ragione del regime di preclusioni operanti nel presente giudizio arbitrale essendo ormai spirato vanamente, in concomitanza con la scorsa udienza del 14 settembre*

2020, il termine ultimo concesso dal Collegio alle parti per la tempestiva formulazione di istanze istruttorie nonché per l'articolazione di eventuali prove contrarie”.

L'Azienda ha poi riproposto tutte le altre eccezioni di merito (di prescrizione, di inesigibilità del credito per mancato finanziamento delle opere, di infondatezza – e preliminarmente di inammissibilità – della domanda attorea di indebito arricchimento).

**5.6.** Le parti hanno infine depositato note conclusionali (autorizzate dal Collegio) in data 4 dicembre 2020.

Segnatamente, nella memoria conclusionale del 4 dicembre 2020 la difesa di STS ha

(i) replicato ulteriormente alla eccezione della Azienda circa la assenza di prova delle proprie domande articolate in arbitrato, osservando, in particolare, che *“le prestazioni eseguite dalla ricorrente sono state tutte approvate, con deliberazione degli organi competenti dell’Azienda; sono state, da ultimo, certificate dal Direttore ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici prot. 29781 del 16 febbraio 2016 (doc. 12, avv.rio)”*; oltre che richiamare il doc. 12 delle produzioni della Azienda, STS ha indicato, per ciascuna attività, i seguenti documenti che, a suo dire, offrirebbero la prova delle prestazioni eseguite: A) per il Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro: a) la Deliberazione n. 105 del 31 gennaio 1991<sup>5</sup>; b) la Deliberazione n. 637 del 30 maggio 1991<sup>6</sup>; c) la Nota dell’Amministratore Straordinario dell’ULSS del 23 ottobre 1991, prot. 2493/10<sup>7</sup>; d) la Deliberazione n. 465 del 22 novembre 1991<sup>8</sup>; e) la Nota 25 gennaio 1999, prot. 107/UT/AZ<sup>9</sup>; B) per il DBS di Roccaraso: a) la Deliberazione n. 105 del 31 gennaio 1991<sup>10</sup>; b) la

---

<sup>5</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 3 – il Comitato di Gestione dell’Unità Locale Socio-Sanitaria di Castel di Sangro approvava il *“Programma decennale d’interventi in materia di edilizia sanitaria ex art. 20 legge 11.3.88 n. 67”*, il quale prevedeva per l’*“ampliamento e ristrutturazione ospedale di Castel di Sangro”* un investimento decennale di Lire 33.000.000.000, di cui Lire 7.000.000.000 per il primo triennio e Lire 26.000.000.000 per i due trienni successivi (doc. 3)».

<sup>6</sup> «Con la quale, tra l’altro, - scrive STS a pag. 3 – il Comitato di Gestione dell’Azienda approvava *“il progetto di massima relativo all’ampliamento e ristrutturazione dell’Ospedale di Castel di Sangro per l’importo complessivo di Lire 7.000.000.000 secondo il quadro economico appresso riportato e per il primo triennio”* (doc. 5). Si trattava *“dello studio di fattibilità e dei progetti di massima”*, consegnati da STS in 3 copie all’Amministrazione, con nota acquisita dall’Azienda al prot. n. 4571 cat. 1/D del 2 maggio 1991».

<sup>7</sup> «Con la quale – scrive STS a pagg. 3 e 4 – si trasmetteva a STS la Determinazione dell’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, prot. n. 1796 del 16 ottobre 1991, con la quale la Regione *“rideterminava”* il fabbisogno complessivo decennale dell’Azienda Sanitaria in complessive Lire 23.000.000.000 (doc. 6). Lo stesso giorno le parti si incontravano per apportare alla progettazione, già predisposta da STS ed approvata dall’Ente, le modifiche necessarie per contenere l’intervento nell’ambito del nuovo importo (doc. 7)».

<sup>8</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 4 – l’Azienda approvava lo studio di fattibilità ed il progetto di massima relativi alla ristrutturazione ed ampliamento del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro per un importo complessivo di £ 23 miliardi, nonché la stima generale dei lavori del Presidio Ospedaliero *“relativi al primo triennio secondo il quadro economico appresso riportato”*. Infatti, nella Delibera veniva evidenziato che *“il progetto di massima articola la stima generale dei lavori in: A) £ 7 miliardi per il I triennio; B) £ 8 miliardi per il II triennio; £ 8 miliardi per il III triennio”* (doc. 8)».

<sup>9</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 4 – l’Azienda inviava ad STS la deliberazione che aveva ricevuto dalla Regione Abruzzo in materia di sicurezza (doc. 9). In particolare, nella nota erano specificati, tra l’altro, gli interventi che dovevano essere effettuati per il *“Presidio ospedaliero di Castel di Sangro”* (doc. 9, allegato), per renderlo conforme alle norme cogenti del d.lgs. n. 626/1994, nel frattempo entrato in vigore. STS, quindi, predisponendo il progetto preliminare e lo consegnava all’Azienda il mese di settembre 1999. Di tale incumbente, si dà atto nella missiva del 4 giugno 2001, prot. n. 90/FS/mb di STS, inviata all’AUSL (doc. 10)».

<sup>10</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 4 – il Comitato di Gestione dell’Unità Locale Socio-Sanitaria di Castel di Sangro inseriva nel *“Programma decennale di interventi”* anche i *“DBS + Poliambulatori Roccaraso”*, per un investimento complessivo di Lire 3.400.000.000 (doc. 3)».

Deliberazione n. 637 del 30 maggio 1991<sup>11</sup>; c) la Deliberazione n. 465 del 22 novembre 1991<sup>12</sup>; d) la Deliberazione n. 602 del 19 giugno 1996<sup>13</sup>; e) la Deliberazione Giunta Regionale n. 2833 del 29 luglio 1996<sup>14</sup>; C) per la RSA di Ateleta: a) la Deliberazione n. 601 del 19 giugno 1996<sup>15</sup>; b) la Deliberazione Giunta Regionale n. 2839 del 29 luglio 1996<sup>16</sup>;

ii) ha osservato, ancora quanto alla prova delle prestazioni eseguite, che *“le prestazioni progettuali eseguite da STS sono riconosciute nella predetta dichiarazione (di natura confessoria) del Direttore dell’Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici e Investimenti dell’ASL del 16 febbraio 2016 prot. 29781, inviata al Responsabile U.O.S.D. Servizio Legale e al Direttore Generale (doc. 12, avv.rio)”* (pag. 6);

iii) ha replicato alla eccezione della Azienda di inesigibilità della prestazione per mancanza del finanziamento a tal fine: STS ha così evidenziato che, non solo l’art. 35 della Convenzione non può trovare applicazione al caso di specie, ma che, di più, la *“questione, così come prospettata da controparte – che il Concessionario avrebbe lavorato gratis e che nulla potrebbe pretendere dall’Azienda per le prestazioni espletate – implicherebbe la nullità della clausola, ai sensi dell’art. 1419 c.c., perché trasformerebbe una concessione (qual è la fattispecie oggetto di questo arbitrato), che è un contratto a titolo oneroso, in un negozio a titolo gratuito”*, non rilevando la giurisprudenza citata dalla Azienda in quanto essa farebbe riferimento *“ad una diversa figura contrattuale, quella del contratto di opera di prestazione professionale intellettuale ex art. 2230 c.c.”*.

5.7. La difesa della Azienda nelle proprie *“note conclusionali autorizzate”* del 4 dicembre 2020, nel merito, ha ribadito, in ogni caso, la prescrizione dei crediti azionati in dipendenza del fatto *“che gli atti di messa in mora, riferendosi al c.d. unicum contrattuale risalente al 1991, avrebbero dovuto essere rivolti alla sezione stralcio della U.S.L. n. 3 di Castel di Sangro e, successivamente alla sua istituzione, alla gestione liquidatoria della medesima Unità Sanitaria Locale ovvero anche alla Regione Abruzzo”*.

---

<sup>11</sup> «Con la quale – scrive STS a pagg. 4 e 5 – l’Azienda approvava lo studio di fattibilità ed il progetto di massima, consegnati in 3 copie da STS con nota acquisita dall’ULSS al prot. n. 4571 cat. 1/D del 2 maggio 1991 (**doc. 5**)».

<sup>12</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 5 – veniva riconfermata l’approvazione dei predetti elaborati (**doc. 8**)».

<sup>13</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 5 – il Direttore Generale dell’ASL approvava il progetto esecutivo *“per la realizzazione di un Distretto Sanitario di Base nel Comune di Roccaraso, per un importo di £ 800.000.000, finanziato con fondi ex art. 20 L. 67/88”* [v. nota Direttore ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici prot. 29781 del 16 febbraio 2016 (**doc. 12, avv.rio**)]».

<sup>14</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 5 – veniva approvato il progetto esecutivo *“per la realizzazione di un Distretto Sanitario di Base nel Comune di Roccaraso, per un importo di £ 800.000.000, finanziato con fondi ex art. 20 L. 67/88”* [v. nota Direttore ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici prot. 29781 del 16 febbraio 2016 (**doc. 12, avv.rio**)]».

<sup>15</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 5 – il Direttore Generale dell’ASL approvava lo studio di fattibilità ed il progetto esecutivo *“per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Ateleta, per un importo di £ 3.000.000.000, finanziato con fondi ex art. 20 L. 67/88”* [v. nota Direttore ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici prot. 29781 del 16 febbraio 2016 (**doc. 12, avv.rio**)]».

<sup>16</sup> «Con la quale – scrive STS a pagg. 5 e 6 – si approvava *“il Progetto Esecutivo per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Ateleta a favore della USL di Avezzano- Sulmona (programma di investimenti ex art. 20 L. 67/88)”* [v. nota Direttore ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila Unità Operativa Complessa Lavori Pubblici prot. 29781 del 16 febbraio 2016 (**doc. 12, avv.rio**)]».

La difesa della Azienda si è, poi, soffermata sulla eccezione di *“inesigibilità dei compensi richiesti”* [da STS] *“per mancato avveramento della condizione del finanziamento regionale”*. In proposito l’Azienda ritiene che il richiamo effettuato da STS tanto al principio di buona fede quanto all’art. 1358 c.c. sia non solo infondato ma anche inammissibile (in quanto tardivo, per non essere stato formulato entro il termine di decadenza della prima udienza arbitrale del 14 settembre 2020 ed alla luce delle indicazioni fornite dal Collegio in tale occasione). In particolare, la difesa della Azienda propone la tesi secondo la quale *“sul piano sostanziale, a dispetto di quanto ex adverso sostenuto, va rilevato che nella fattispecie non è stato configurato alcun obbligo per l’Azienda Sanitaria di richiedere il finanziamento delle opere alla Regione Abruzzo”*.

L’Azienda ha insistito infine sulla infondatezza delle pretese creditorie azionate da STS *“relative al DSB nel comune di Roccaraso ovvero alla RSA nel comune di Ateleta attesa l’acclarata ed indiscussa circostanza relativa al mancato finanziamento da parte dalla Regione Abruzzo”*. La difesa della Azienda indugia altresì sulle produzioni documentali effettuate assieme alla memoria conclusionale di STS, delle quali eccepisce la inammissibilità per tardività e comunque, per varie ragioni, la loro irrilevanza ai fini del riconoscimento delle pretese attoree: *“a tal riguardo”* – scrive la difesa della Azienda a pag. 15 –, *“non assume alcuna concreta incidenza sulla fattispecie negoziale di cui si discute il documento n. 20 allegato alla memoria conclusionale avversaria, pur tardivamente ed inammissibilmente prodotto, che intenderebbe dimostrare tanto l’assegnazione da parte del CIPE alla Regione Abruzzo della somma di L. 552.007.000.000 per la realizzazione del Programma Straordinario di Investimenti in edilizia sanitaria quanto la previsione di “un finanziamento di Lire 800.000.000 per la DSB di Roccaraso e lire 300.000.000 per la RSA di Ateleta”*. Ebbene – sostiene l’Azienda –, *“non è chi non veda che il documento avversario costituisce un atto meramente programmatico che nulla dimostra in ordine all’effettivo finanziamento delle opere oggetto del presente giudizio arbitrale che, per converso, avrebbe potuto desumersi esclusivamente da uno specifico atto di impegno delle somme nei capitoli di bilancio regionale che, tuttavia, non sussiste”*. Del pari inconferenti si rivelano – secondo la Azienda – *“i richiami ex adverso effettuati tanto alla corrispondenza intercorsa tra il Comune di Castel di Sangro e la Asl Avezzano-Sulmona (doc. n. 21 allegato alla memoria conclusionale di Controparte) quanto alla missiva del Comune di Ateleta dell’11 febbraio 1999 (doc. n. 22 allegato alla memoria conclusionale di Controparte), tenuto conto che trattasi di solleciti inviati ad un soggetto, l’A.U.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona, dalla cui condotta non dipendeva l’avveramento della condizione negoziale”* (pag. 15 delle note).

La difesa della Azienda ha contestato l’ammissibilità del richiamo effettuato da STS all’art. 1359 c.c. (onde dedurre la esistenza di un interesse della Azienda contrario all’ottenimento del finanziamento dovendo essa, secondo la tesi della società, cofinanziare obbligatoriamente le opere del programma



sanitario regionale al 10%), in quanto tardivamente eseguito (sulla scorta del documento 20 prodotto dalla Società con la memoria finale e quindi – secondo l’avviso della Azienda – oltre i termini decadenziali) e comunque infondato: *“nel caso in esame”* – afferma la Azienda a pag. 18 – *“non può ritenersi in alcun modo operante l’istituto di cui all’art. 1359 c.c. in quanto né dagli atti negoziali stipulati con S.T.S. né dalla situazione riscontrabile al momento della conclusione dei medesimi è possibile desumere un interesse contrario e/o un disinteresse dell’Azienda Sanitaria all’avveramento della condizione del finanziamento regionale sicché, a contrario, deve presumersi che questa fosse cointeressata con la società esponente al verificarsi dell’evento futuro ed incerto contrattualmente dedotto”*.

La difesa della Azienda ha comunque ribadito *“la carenza di prova circa lo svolgimento delle attività da parte di S.T.S.”* e si è opposta *“alla ex adverso invocata liquidazione equitativa”*. Sul primo profilo, la Azienda lamenta la mancata produzione da parte di STS delle delibere che dimostrerebbero la esecuzione delle attività ed al contempo segnala che il richiamo avversario alla *“fede privilegiata”* (che assiste delibere consimili) è improprio e non può essere comunque riferito alla nota prodotta dalla Società (nota prot. 29781 del 16 febbraio 2016 dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti: doc. 12 allegato alla prima memoria autorizzata della Asl del 22 luglio 2020). Quanto all’ulteriore profilo della liquidazione equitativa, la Azienda ne esclude la ammissibilità sul rilievo che detta liquidazione *ex art. 1226 c.c.* non può essere impiegata per *“colmare le lacune dell’asserito creditore nell’assolvere all’onere probatorio su di esso incombente teso a dimostrare l’entità dell’attività progettuale asseritamente effettuata”*.

**5.7.** Dopo la pronuncia del lodo non definitivo in data 8 febbraio 2021 (sul quale v. *retro*), il Collegio ha assegnato termine alle parti per il deposito di ulteriore note conclusive.

**5.8.** Con note conclusive del 12 marzo 2021, STS ha ribadito la richiesta di accoglimento delle proprie domande ed al contempo ha insistito per il rigetto della eccezione di prescrizione avversaria (sul rilievo che nei rapporti giuridici facenti capo alla USL è succeduta la Azienda convenuta), così come per il rigetto della eccezione della Azienda convenuta di inesigibilità del credito fatto valere in arbitrato (sostenendo la medesima Azienda che il perfezionamento del finanziamento di cui all’art. 8 della Convenzione – che nel caso è mancato – costituisce il presupposto per il riconoscimento di qualsiasi forma di compenso a favore di STS: mancando siffatto finanziamento, ritiene parte convenuta, non può sorgere il diritto al compenso vantato da parte attrice). Ad avviso di STS tale eccezione di inesigibilità non può trovare accoglimento anzitutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1358 e 1359 c.c. (la cui invocazione da parte di STS non costituisce a suo dire – contrariamente a quanto affermato dalla Azienda – una domanda nuova tardivamente azionata in arbitrato ma,

viceversa, la esposizione di argomentazioni difensive nel rigoroso rispetto del principio del contraddittorio puntualmente osservato dal Collegio nel corso di tutto il procedimento arbitrale).

STS in particolare (quanto al richiamo ai citati artt. 1358 e 1359 c.c.) contesta la difesa sul punto effettuata dalla Azienda (la quale asserisce che l'avverarsi della condizione, di cui all'art. 8 della Convenzione, dipendeva dalla esclusiva volontà di un soggetto terzo alla compagine contrattuale, vale a dire la Regione Abruzzo; sicché sarebbe del tutto improprio ogni riferimento di STS alle ipotesi di apposizione – negli atti del 1991 e 1996 – di una condizione “meramente potestativa”, che si sarebbe riscontrata nel solo caso in cui il verificarsi della condizione fosse stato rimesso all'arbitrio di una delle parti negoziali; del pari improprio sarebbe, sempre per la Azienda, l'ipotizzare la sussistenza di una “condizione mista” la cui realizzazione fosse stata, anche solo in parte, da ascrivere alla volontà dell'Azienda sanitaria). Ma se si dovesse seguire la tesi difensiva della Azienda – osserva STS nelle proprie note conclusive (pagg. 3 e 4) – *“la clausola di cui trattasi sarebbe affetta da nullità, perché la realizzazione di quanto in essa previsto sarebbe rimessa al mero arbitrio di un terzo, che, come dichiarato dalla stessa Azienda, non ha assunto formalmente alcun obbligo nei confronti dell'Azienda né alcuna forma di garanzia sull'effettiva erogazione del finanziamento”*. E così prosegue STS nelle proprie note conclusive: *«ciò che, tuttavia, sfugge a controparte è che l'“inadempimento” dell'ente finanziatore non esonererebbe, comunque, l'Azienda da responsabilità. Infatti, “perché l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare la propria assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento”*. *Ciò in quanto, “in materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 cod. civ. è strutturato in modo da porre a carico del debitore, per il solo fatto dell'inadempimento, una presunzione di colpa superabile mediante la prova dello specifico impedimento che abbia reso impossibile la prestazione o, almeno, la dimostrazione che, qualunque sia stata la causa dell'impossibilità, la medesima non possa essere imputabile al debitore” (Cass., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22580)»*. A parere di STS l'Azienda convenuta non ha fornito la prova richiesta. Inoltre STS replica (alle pagg. 4 e 5 delle proprie note conclusive) alla eccezione di parte convenuta secondo la quale la comunicazione dell'Azienda prodotta come doc. 12 in questo arbitrato avrebbe *“natura interna”* e, in quanto tale, non potrebbe essere utilizzata come supporto probatorio dalla attrice. Secondo STS, invece, *“il contenuto della lettera del Direttore Lavori Pubblici dell'Azienda del 16 febbraio 2016, depositata da controparte come doc. 12, pertanto, non serve all'Azienda, ma costituisce prova a favore di STS, che intende giovarsene. Si tratta di fatti non contestati, che “il giudice deve porre a fondamento della decisione”, in applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c.”*.

Infine, quanto alla prova delle prestazioni eseguite da STS, ad avviso della difesa di parte attrice non sussisterebbero ormai più dubbi: *“esse sono documentate ed accertate da delibere dell’Azienda e da atti depositati dalla stessa controparte: Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro (docc. 3, 5, 7, 8 9, 10); DBS di Roccaraso (docc. 3, 5, 8; nonché doc. 12 avv.rio); RSA Altaleta (doc. 12, docc. 12 avv.rio)”* (pag. 5 note conclusive). STS osserva ancora che le attività sono state quantificate avendo come riferimento le tariffe degli ingegneri ed architetti all’epoca vigenti, applicando *“la riduzione del 20% prevista per le attività della pubblica amministrazione”* (pag. 5).

**5.9.** Con note conclusive del 12 marzo 2021 la Azienda convenuta, riservandosi *“per quanto occorra”* la impugnazione del lodo non definitivo, ha osservato che la residua materia del contendere concerne unicamente il riconoscimento e la quantificazione *“dell’attività di progettazione dalla stessa [STS] asseritamente rese per conto dell’U.S.L. n. 3 di Castel Di Sangro relativamente alle seguenti opere: a) ampliamento e ristrutturazione dell’ospedale di Castel di Sangro; b) realizzazione di un Distretto Sanitario di Base (DSB) nel Comune di Roccaraso; c) realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale nel Comune di Ateleta”* (pagg. 1 e 2). Rinviando ai propri precedenti scritti, la difesa di parte convenuta insiste nella tesi secondo la quale le pretese attore sono destituite di ogni fondamento sia nell’*an* che nel *quantum*.

In via preliminare, la difesa di parte convenuta addebita alla Azienda di avere *“omesso di dare contezza nel presente procedimento arbitrale della predetta attività progettuale limitandosi al deposito di un mero elenco di elaborati del Progetto Esecutivo del DSB di Ateleta, sicché in assenza di prova documentale circa l’effettiva esecuzione delle prestazioni di cui Controparte chiede il pagamento si ritiene che il Collegio non possa valutarne l’entità ed il contenuto neppure a mezzo di una CTU”* (pag. 2 delle note conclusive).

L’Azienda precisa sul punto che la prova delle attività di progettazione asseritamente rese da STS non può essere desunta dalle delibere dell’Azienda e della Regione, che elencano, individuandoli uno per uno, gli elaborati redatti da STS (come, invece, pretenderebbe Controparte): ciò perché, *“in mancanza della produzione di tali asserite delibere (solo citate in un atto di natura interna) quale la nota prot. 29781 del 16 febbraio 2016 dell’U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti (doc. 12 allegato alla prima memoria autorizzata della Asl del 22 luglio 2020) ma in alcun modo reperite (o provare a reperire) e citate dalla stessa STS, difetta il supporto documentale dal quale dovrebbe, in ipotesi, ricavarsi la prova (recte, un mero argomento di prova) dell’esecuzione delle asserite prestazioni”* (pag. 2 delle note conclusive).

In ogni caso la difesa di parte convenuta osserva che *“le ipotetiche (siccome non dimostrate) pretese economiche di S.T.S. sarebbero scaturite da asserite attività progettuali rese circa trent’anni fa e rispetto alle quali risulta ampiamente decorso il termine decennale di prescrizione di cui all’art.*

2946 c.c.” (pag. 3): non varrebbero quali idonei atti interruttivi della prescrizione le comunicazioni indirizzate alla Azienda, le quali, ad ogni modo, difettano dei requisiti di forma e di sostanza per potere essere qualificate come diffide ad adempiere.

La Azienda osserva ancora che il fatto della mancata erogazione del finanziamento delle opere da parte della Regione Abruzzo “rende inesigibili i corrispettivi in ipotesi scaturenti dall’esecuzione dei servizi di ingegneria di cui alla Convenzione del 1991 e del successivo Atto Aggiuntivo del 1996”. Infatti, ad avviso della Azienda, l’art. 8 della Convenzione del 1991 “è chiaramente articolato nel senso che il perfezionamento del finanziamento con la relativa materiale erogazione si atteggia quale indefettibile presupposto per il riconoscimento del compenso per le opere oggetto di progettazione; sicché, nella dimostrata (e, comunque, pure ex adverso implicitamente condivisa) mancanza del suddetto presupposto risulta conseguentemente inesigibile il credito di S.T.S.” (pag. 3 delle note conclusive). Con la conseguenza che “alcun compenso spetti ad S.T.S. per la progettazione delle opere relative al DSB nel comune di Roccaraso ovvero a quelle relative alla RSA nel Comune di Ateleta attesa l’acclarata ed indiscussa carenza del finanziamento da parte della Regione Abruzzo (come emerge dalla nota prot. RA/DPF002/0015701 del 21 gennaio 2020 della Regione Abruzzo – Dipartimento per la salute e il welfare – prodotta come Doc. 11)” (pag. 4). Nessuna valenza in senso contrario – prosegue la difesa della Azienda – potrebbe assumere «il tardivo (e, quindi, inammissibile) documento n. 20 allegato alla memoria conclusionale avversaria che intenderebbe dimostrare vuoi l’assegnazione da parte del CIPE alla Regione Abruzzo della somma di L. 552.007.000.000 per la realizzazione del Programma Straordinario di Investimenti in edilizia sanitaria vuoi la previsione di “un finanziamento di Lire 800.000.000 per la DSB di Roccaraso e lire 300.000.000 per la RSA di Ateleta”» (pag. 4). Ferma la inutilizzabilità di tale documento tardivamente prodotto, la Azienda sottolinea ancora che “il documento avversario costituisce un atto meramente programmatico che nulla dimostra in ordine all’effettivo finanziamento delle opere oggetto del presente giudizio arbitrale che, per converso, avrebbe potuto desumersi esclusivamente da uno specifico atto di impegno delle somme nei capitoli di bilancio regionale che, tuttavia, non sussiste” (pag. 4).

Alle pagine 4 e ss. delle note conclusive la Azienda ribadisce che le rivendicazioni economiche avanzate in arbitrato da STS – a suo avviso da rigettare per i motivi passati in rassegna – non potrebbero trovare accoglimento neppure nella forma della domanda di indebito arricchimento, trattandosi di domanda diversa rispetto a quella di adempimento articolata da STS nel presente arbitrato e, in quanto tale, non compromettibile in arbitrato (giacché, opina parte convenuta, la “compromissione in arbitri delle controversie inerenti all’esecuzione del contratto non comprende pertanto di per sé le controversie, diverse per causa petendi e per petitum, di arricchimento senza causa”: pag. 5). Per di più, argomenta la Azienda, siffatta domanda difetta nel caso di specie del

requisito della c.d. “sussidiarietà” (sicché essa “è improponibile ogni qual volta una diversa azione, secondo una valutazione da compiersi anche d’ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, sia astrattamente ipotizzabile”, con la conseguenza che “solo la carenza ab origine di ogni altra azione tipica consente la proposizione diretta e a titolo principale dell’azione” di arricchimento: pag. 5). Infine, l’Azienda – ancora in rapporto alla altrui domanda di indebito arricchimento – ne assume la infondatezza per la ritenuta carenza degli altri presupposti contemplati dall’art. 2041 c.c., non avendo, a suo dire, STS offerto alcuna prova circa il proprio “impoverimento” (“mediante dimostrazione dei costi eventualmente sostenuti per erogare la prestazione o espletare l’attività progettuale ovvero dei mancati introiti che avrebbe potuto percepire, nel tempo dedicato all’Ente pubblico, da diversi committenti”, limitandosi a “richiedere il medesimo corrispettivo invocato con la domanda di adempimento negoziale”: pag. 6), né tantomeno circa l’ingiustificato arricchimento di colui dal quale pretende l’indennizzo (vale a dire della Azienda convenuta).

\* \* \*

Tutto ciò considerato, il Collegio, riunito in conferenza personale presso la sede dell’arbitrato in data 25 giugno 2021 ha deliberato di pronunciare il seguente lodo rituale definitivo per decidere sul merito della controversia.

\* \* \*

## **6. MOTIVAZIONE**

**6.1.** Il Collegio è prima di tutto chiamato ad occuparsi della questione relativa alla inesigibilità del credito azionato in arbitrato da STS. Secondo quanto rilevato dalla Azienda, il pagamento delle prestazioni progettuali – che STS assume di aver reso – doveva intendersi condizionato al perfezionamento del finanziamento regionale delle opere progettate. Poiché, secondo quanto dedotto dall’Azienda, la Regione Abruzzo non ha finanziato i progetti in questione e le opere, dunque, non sono mai state realizzate, la difesa di parte convenuta ha eccepito che nulla deve l’Azienda a STS a titolo di corrispettivo per l’attività progettuale che si assume espletata.

A tale proposito, il Collegio ritiene di dovere, in primo luogo, rilevare che la Convenzione su cui si fonda la domanda di condanna proposta da STS si inseriva nell’ambito degli interventi da realizzare in esecuzione del “programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti” di cui all’art. 20 della Legge 11 marzo 1988, n. 67.

L’articolo 34 della Convenzione (rimasto in vigore anche a seguito della sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo) prevedeva espressamente che “l’operatività della concessione è inoltre subordinata all’acquisizione da parte della USL dei mezzi finanziari per la copertura della spesa per la

*realizzazione delle opere, anche per singoli aspetti funzionali. Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o riconoscimento di costi sostenuti per la documentazione tecnico-economica proposta per i finanziamenti e per le progettazioni qualora la realizzazione delle opere non possa aver luogo per la mancata acquisizione dei necessari finanziamenti”.*

Nelle premesse della Convenzione (“*che formano parte integrante e sostanziale del presente atto*”) compariva poi la significativa previsione secondo cui “*dall’atto di impegno presentato in data 13.4.1989 la S.T.S. S.p.A. dichiara che effettuerà tutte le attività preliminari e propedeutiche al reperimento del finanziamento (verifiche preliminari, studi di base per il piano di massima, progettazione di massima ed esecutiva, documentazione tecnico economico finanziaria) a titolo non oneroso per la USL 3 di eseguire il pagamento nell’ambito del rapporto concessorio, solo dopo l’avvenuto finanziamento delle opere*”.

La Convenzione non prevedeva, quindi, un autonomo e specifico compenso per l’attività di progettazione; al contrario, tale attività era prestata «*a titolo non oneroso per la USL*» e sarebbe stata compensata mediante il pagamento del c.d. onere concessorio.

La Convenzione prevedeva, dunque ed in sostanza, che il corrispettivo delle attività di progettazione per cui è stato reclamato il pagamento nel presente giudizio arbitrale fosse ricompreso nel corrispettivo dovuto al concessionario in misura percentuale (11,50%) rispetto all’importo dei lavori realizzati. In mancanza della realizzazione delle opere non sarebbe ovviamente maturato il corrispettivo contrattuale previsto per l’attività di assistenza tecnico-amministrativo-legale oggetto della Convenzione (così come modificata nel 2006), né di conseguenza sarebbe sorto alcun diritto di STS ad ottenere il pagamento dell’attività di progettazione che si assume resa.

La domanda di condanna è stata, pertanto, proposta da STS al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo dell’attività di progettazione che si assume resa in esecuzione della Convenzione, ossia il pagamento di un corrispettivo che – in quanto tale – il contratto concluso tra le parti non prevedeva; o meglio, ricomprendeva espressamente nel c.d. onere concessorio che però era dovuto solo a fronte della realizzazione delle opere.

Pertanto, anche in dipendenza del contenuto dell’art. 34 della Convenzione (secondo il quale, *a contrario*, qualora le opere non siano realizzate ancorché finanziate, si avrà diritto ad avanzare pretese a titolo di corrispettivo per l’attività di progettazione realizzata), la domanda proposta da STS presuppone, per un verso, che le opere per cui si assume svolta l’attività di progettazione non siano state realizzate e che, per altro e decisivo verso, esse siano state però finanziate. Solo in questo caso, in effetti, si potrebbe dire tecnicamente sorto (secondo una pur condivisibile lettura *a contrario* dell’art. 34 della Convenzione) il diritto di STS – fatto valere in questo giudizio arbitrale – ad ottenere

il pagamento di un corrispettivo contrattuale autonomo e specifico per l'attività di progettazione che si assume essere stata espletata.

Poiché l'articolo 34 esclude che STS avesse diritto ad ottenere il pagamento di una somma di denaro specificamente volta a compensare l'attività di progettazione qualora le opere non fossero state realizzate per mancanza di finanziamenti, da questa disposizione può, *a contrario*, evincersi che qualora le opere non siano state realizzate ancorché siano state finanziate allora il Concessionario potrà avanzare le sue pretese per le progettazioni in quanto la realizzazione delle opere non ha avuto luogo nonostante l'avvenuta acquisizione dei necessari finanziamenti.

In definitiva, se le opere cui si riferisce l'attività di progettazione che STS assume di aver reso non sono state realizzate benché siano state finanziate, STS ha diritto al pagamento di un corrispettivo contrattuale per tale attività di progettazione (e cioè, beninteso, nei limiti e nella misura in cui tale attività risulti effettivamente eseguita); mentre, al contrario, se le opere non sono state realizzate perché è mancato il loro finanziamento, allora l'art. 34 della Convenzione esclude chiaramente (e validamente) una qualsiasi pretesa di STS ad essere compensata per l'attività progettuale che assume di aver svolto.

Stando a quanto risulta dagli atti, inizialmente le opere a cui si riferisce l'attività di progettazione – per il cui compenso STS ha agito nel presente giudizio arbitrale – sono state inserite nel “*programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione Abruzzo – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2° Fase – Rimodulazione*” approvato con delibera della Giunta Regionale Abruzzo n. 1268 del 21.12.2001 (doc. 20 di STS).

Il documento 11 depositato da STS, tuttavia, conferma che una successiva rimodulazione del “*programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione Abruzzo – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2° Fase – Rimodulazione*” ha escluso dalle opere finanziabili quelle aventi ad oggetto gli interventi relativi al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di Roccaraso e alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Ateleta. Tra le opere finanziabili sono rimaste esclusivamente quelle relative all'ospedale di Castel di Sangro per un importo di £ 16.000.000,00 (Euro 8.263.310,38).

Con riferimento all'attività di progettazione che STS assume resa per le opere aventi ad oggetto gli interventi relativi al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di Roccaraso e alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Ateleta, dunque, non sussiste il diritto al pagamento del corrispettivo contrattuale reclamato da STS in quanto le opere non sono state finanziate e, per questo, non sono state realizzate. Il definitivo mancato inserimento delle opere in questione nel programma approvato dalla Regione – che fa seguito, come visto, ad un primo, originario inserimento delle stesse nel programma di investimenti di cui alla L. 67/1988 – consente di affermare tanto la mancata

realizzazione del presupposto cui l'art. 34 della Convenzione subordina la possibilità di reclamare un autonomo e specifico corrispettivo contrattuale per l'attività di progettazione, quanto l'inesistenza di qualsiasi ipotesi riconducibile all'applicazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. atteso che la scelta della Regione di non inserire le opere tra quelle finanziabili non può dirsi dipesa da alcuna omissione e/o disinteresse da parte della convenuta.

Il mancato finanziamento di queste due opere – confermato peraltro dalla stessa STS nella sua comunicazione del 30 marzo 2005 (doc. 5 ASL) – in dipendenza del loro mancato inserimento nel programma regionale degli interventi cui destinare le risorse di cui all'art. 20 della L. della Legge 11 marzo 1988, n. 67 non evidenzia, di per sé ed in mancanza di qualsiasi ulteriore deduzione da parte di STS, alcuna deviazione da un fisiologico e ordinato operare del complesso meccanismo (per la verità neppure superficialmente individuato ed indicato da STS) che governa la realizzazione del programma di investimento di cui alla citata legge del 1988.

Esattamente al contrario, la circostanza per cui la Regione, su impulso della Azienda, abbia prima inserito i progetti in questione nel programma di investimenti per, poi, escluderli dando precedenza ad altri interventi ritenuti di maggiore interesse, giustifica – ad avviso del Collegio – la conclusione per cui il mancato finanziamento non può essere imputato a colpa o negligenza della Azienda.

A tale proposito occorre rilevare che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nei contratti con la P.A. in cui (del tutto validamente) il pagamento del compenso per l'opera professionale pattuita sia subordinato alla erogazione di un finanziamento da parte di un soggetto terzo, *«il creditore della prestazione deve unicamente provare il contratto, mentre l'amministrazione debitrice sub condizione del compenso deve dimostrare che il proprio comportamento è stato conforme ai doveri nascenti dall'art. 1358 c.c.»* (Cass. n. 13469/2010).

Come sopra precisato, essendo circostanza pacifica che la richiesta di finanziamento fu formulata da parte della Azienda (essendo ciò dimostrato dall'iniziale ed originario inserimento anche di queste opere relative al DSB di Roccaraso ed alla RSA di Ateleta nel programma di investimenti approvato dalla Regione ai sensi dell'art. 20 della L. 67/1988), STS non ha in alcun modo chiarito se e in che modo l'Azienda si sia discostata dai canoni della correttezza e della buona fede, mancando di svolgere una qualsivoglia deduzione in fatto idonea a far ricadere sull'Azienda la scelta della Regione di escludere le due opere in questione dal programma di investimenti cui si riferiva la Convenzione.

In conclusione, per l'attività di progettazione che STS assume di aver reso per gli interventi relativi al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di Roccaraso ed alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Ateleta, la domanda deve essere rigettata in virtù della questione più liquida, ossia in dipendenza del mancato verificarsi della condizione (meglio, del presupposto) cui l'articolo 34



della Convenzione (non modificato dall'Atto Aggiuntivo) subordinava la possibilità per STS di ottenere un corrispettivo specifico per l'attività di progettazione.

**6.2.** Quanto alle attività di progettazione che STS assume di aver reso relativamente all'**Ospedale di Castel di Sangro**, la domanda di STS, ad avviso del Collegio, può essere accolta solo parzialmente, vale a dire per un importo inferiore a quello richiesto.

Quanto a questa attività il Collegio è persuaso che l'inserimento nel "*programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione Abruzzo – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2° Fase – Rimodulazione*" del 26.6.2002 – che risulta dal doc. 11 di STS – consenta di affermare che l'opera in questione era, appunto, tra quelle finanziabili e che, dunque, la sua mancata realizzazione non sia dipesa dal mancato finanziamento e che, quindi, si sia così realizzato il presupposto di cui all'art. 34. In aggiunta a ciò, va anche considerato che, in realtà, l'Azienda ha specificamente rilevato la questione della inesistenza del diritto al compenso in ragione del mancato finanziamento delle opere solo relativamente all'attività di progettazione che STS assume di aver reso con riferimento al DSB (Distretto Sanitario di Base e Poliambulatorio) di Roccaraso ed alla RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) di Ateleta, mentre eguale specifica deduzione non è stata svolta dalla Azienda con riferimento alle opere da realizzarsi relativamente all'Ospedale di Castel di Sangro.

In ragione di quanto risulta dagli atti del presente procedimento (doc. 11) e dell'espresso tenore delle difese svolte dalla Azienda, deve quindi concludersi nel senso che le opere relative all'Ospedale di Castel di Sangro non state realizzate ancorché fossero state finanziate, da ciò derivando la sussistenza del diritto di STS ad ottenere il corrispettivo per l'attività di progettazione che risulti effettivamente compiuta.

Con riferimento alla prova dell'*an* di queste attività di progettazione il Collegio osserva quanto segue. STS ha dichiarato di avere effettuato relativamente all'Ospedale di Castel di Sangro le seguenti attività: a) progetto di massima del dicembre 1989 (per il quale STS richiede compensi per "Euro 128.611,90"); b) progetto di massima dell'aprile 1991 (per il quale STS richiede compensi per "Euro 88.000,60"); c) progetto di massima dell'ottobre 1991 (per il quale STS richiede compensi per "Euro 61.698,33"); d) progetto preliminare del settembre 1999 (per il quale STS richiede compensi per "Euro 65.137,46").

Per dimostrare di avere effettivamente eseguito le corrispondenti attività, STS ha prodotto alcuni documenti dianzi dettagliatamente menzionati.

Con Deliberazione n. 637 del 30 maggio 1991 (**doc. 5** delle produzioni di STS) il Comitato di Gestione dell'Unità Locale Socio-Sanitaria di Castel di Sangro deliberava "*di approvare il progetto di massima relativo all'ampliamento e ristrutturazione dell'Ospedale di Castel di Sangro*", quale risultante (secondo quanto si legge nelle premesse della delibera di approvazione) "*dagli atti*

*progettuali di massima*” trasmessi dalla Società STS. Osserva il Collegio che questa deliberazione, nei limiti descritti, dimostra che, alla data del 30 maggio 1991 (data, come rilevato, di adozione della Deliberazione citata n. 637), STS aveva sottoposto alla amministrazione “*atti progettuali di massima*” concernenti il presidio ospedaliero in esame e che tali atti furono approvati in contemplazione delle voci enumerate nella parte finale della delibera (“A – Lavori e forniture”; “B – Sistemazioni esterne”; “C – Somme a disposizione”).

Con la Deliberazione n. 465 del 22 novembre 1991<sup>17</sup> (**doc. 8** delle produzioni di STS) la ULSS – nel richiamare, tra le premesse, la già citata Deliberazione n. 637 del 30 maggio 1991 – dichiara di “*approvare lo studio di fattibilità relativo alla ristrutturazione ed ampliamento del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro*” e di approvare “*il progetto di massima di ristrutturazione di ampliamento del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro, per un importo complessivo di Lire 23 miliardi che si compone dei seguenti atti: 1) – Relazione a firma dell’Arch. Furio Cruciani, di pag. 56; 2) – Disegno n.A. – Scala 1: 100 – stato di fatto – a firma dell’Arch. Furio Cruciani; 3) – Disegno n.B. – Scala 1: 250 – ipotesi di ampliamento degenze – a firma dell’Arch. Furio Cruciani; 4) – Disegno n.C. – Scala 1: 500 – ipotesi di nuovo ospedale – a firma dell’Arch. Furio Cruciani; 5) Disegno n.D. – Scala 1: 200 – progetto di realizzazione di nuova palazzina servizi*”. Con la Deliberazione n. 465 viene approvata anche “*la stima generale dei lavori del Presidio Ospedaliero relativi al 1° triennio secondo il quadro economico riportato*” (secondo le voci “A. – lavori e forniture”; “B – sistemazioni esterne”; “C – somme a disposizione”).

Osserva il Collegio che da questa Deliberazione (pure in congiunzione con la richiamata Deliberazione n. 637) risulta documentato e provato l’an delle prestazioni compiute da STS ed afferenti le attività relative allo studio di fattibilità ed al progetto di massima. Osserva al contempo il Collegio che le Relazioni ed i disegni (oggetto della approvazione con la Deliberazione n. 465) non sono state prodotte nel presente procedimento arbitrale ad opera di STS, quantunque fossero nella sua disponibilità.

Con la Nota 25 gennaio 1999, prot. 107/UT/AZ l’Azienda inviava ad STS la deliberazione che aveva ricevuto dalla Regione Abruzzo in materia di sicurezza (**doc. 9** delle produzioni di STS). Segnatamente, in allegato alla nota vi è un riferimento agli interventi da eseguire per il Presidio ospedaliero di Castel di Sangro. Osserva il Collegio che da questi documenti non risulta provata la effettuazione di ulteriore attività da parte di STS quanto alla progettazione preliminare e così non

---

<sup>17</sup> «Con la quale – scrive STS a pag. 4 – l’Azienda approvava lo studio di fattibilità ed il progetto di massima relativi alla ristrutturazione ed ampliamento del Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro per un importo complessivo di £ 23 miliardi, nonché la stima generale dei lavori del Presidio Ospedaliero “*relativi al primo triennio secondo il quadro economico appresso riportato*”. Infatti, nella Delibera veniva evidenziato che “*il progetto di massima articola la stima generale dei lavori in: A) £ 7 miliardi per il I triennio; B) £ 8 miliardi per il II triennio; £ 8 miliardi per il III triennio*” (**doc. 8**)».

provata la esecuzione della progettazione preliminare – menzionata nel documento riepilogativo prodotto da STS e già menzionato (doc. 17 delle produzioni attoree) – asseritamente svolta da parte attrice nel settembre 1999. In proposito STS produce (quale doc. 10) una propria missiva nella quale si legge che essa avrebbe rielaborato il progetto preliminare “*consegnato a Codesta ASL nel mese di settembre 1999*”. Le precedenti considerazioni, unitamente alla circostanza che STS non ha prodotto in questo giudizio arbitrale siffatto progetto preliminare del 1999 (del resto mai approvato, mancando in atti alcuna Deliberazione che vi abbia provveduto), convincono il Collegio che STS non abbia offerto la prova di avere eseguito un ulteriore progetto preliminare nel settembre del 1999.

Conclusivamente, sul punto, il Collegio ritiene che STS abbia offerto la prova della effettuazione dello studio di fattibilità e del progetto di massima dell’Ospedale di Castel di Sangro (con esclusione del progetto preliminare asseritamente elaborato nel settembre 1999).

**6.2.1.** Con riferimento al *quantum* occorre osservare che STS non ha depositato in giudizio la documentazione di cui si compone l’attività di progettazione di massima eseguita, né ha analiticamente indicato i criteri e le tariffe utilizzate per quantificate l’importo richiesto.

A tale riguardo, il Collegio ritiene innanzi tutto di dover escludere che STS abbia diritto ad ottenere tre separati compensi per i tre progetti di massima indicati. In mancanza della documentazione progettuale relativa ai tre progetti di massima che STS afferma di aver realizzato, il Collegio non è posto in grado di apprezzare, tra l’altro, se essi hanno avuto ad oggetto attività di progettazione diverse tra di loro pur riguardando l’esecuzione della stessa opera, dovendo quindi ritenersi fondata – anche perché non specificamente contestata – la difesa opposta dalla Azienda in merito alla unicità sostanziale dell’attività di progettazione di massima posta in essere e approvata con le delibere del maggio e del novembre 1991.

Con riferimento alla quantificazione degli importi reclamati a titolo di corrispettivo, STS ha dedotto che essi sono stati determinati facendo “*riferimento alle tariffe degli ingegneri ed architetti all’epoca vigenti, applicando la riduzione del 20% prevista per le attività svolte per le amministrazioni pubbliche*”, senza tuttavia specificare né il testo normativo cui si è fatto riferimento, né i criteri in concreto utilizzati per individuare la somma infine richiesta.

Il Collegio – preso atto della prova circa l’*an* della prestazione (limitata all’attività di progettazione di massima), in mancanza di ulteriori, più specifiche deduzioni da parte dell’attore ed in virtù di quanto previsto dagli artt. 2225 e 2233 c.c. – ritiene di dover accogliere la domanda di STS per il complessivo importo di Euro 31.923,48, oltre interessi legali a far data dal 6 febbraio 2014 e sino all’effettivo soddisfo.

La quantificazione del compenso è determinata facendo applicazione della Legge 2 marzo 1949 n. 143 (recante *Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti*) e, in particolare,

di quanto previsto dagli articoli 12, 14 e 18 e dalle Tabelle A e B di detta legge, trattandosi di opere relative a costruzioni edilizie ricomprese nel capo II della legge in questione.

Ai sensi dell'articolo 12, *“Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17. Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare: a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione; b) la stima di un'opera esistente. Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28”*.

Ai sensi dell'articolo 14, *“Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo Capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente”*.

Nel caso di specie le opere rilevanti sono quelle di *Classe I categoria b)*, ossia: *“edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo”*.

Ai sensi dell'art. 18, *“Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10. Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento. Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo. Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra. In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17”*.

La tabella A per opere di Classe I categoria b) del valore di Euro 8.263.310,38 (£ 16.000.000.000)<sup>18</sup> prevede una percentuale del 3,2194%, mentre la tabella B prevede che per questo tipo di opere l'aliquota da applicare nel caso di attività limitata (nel caso, alla sola progettazione di massima) è pari allo 0,15 (ossia, 0,10 per progetto di massima + 0,02 per preventivo sommario =  $0,12 * 25\% = 0,03 + 0,12 = 0,15$ ).

Pertanto, applicando sull'importo di £ 16.000.000.000 (Euro 8.263.310,38) le aliquote sopra individuate e tenendo conto della riduzione del 20% che la stessa STS ha chiesto applicarsi in quanto attività resa in favore della pubblica amministrazione, ne deriva un compenso di Euro 31.923,48<sup>19</sup>.

**6.2.2.** L'eccezione di prescrizione dei diritti azionati da STS avanzata dalla Azienda convenuta può trovare ad avviso del Collegio accoglimento solo parzialmente, ossia con riferimento a parte degli interessi dovuti sulla somma riconosciuta in favore di STS.

L'eccezione di prescrizione è infondata quanto al capitale perché il credito per compenso azionato nel presente procedimento è sorto **non prima** del giugno 2002, data in cui – come visto – gli interventi per l'ospedale di Castel di Sangro erano stati inseriti nel “*programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione Abruzzo – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2° Fase – Rimodulazione*” oggetto della delibera G.R. del 26.6.2002. A tale data, pertanto, l'autonomo credito a titolo di corrispettivo per attività di progettazione per il caso di mancata realizzazione dell'opera progettata ancorché finanziata non poteva dirsi ancora sorto: sicché l'atto interruttivo del 2005, quello del 2013 e quello del 2019 sono idonei ad interrompere efficacemente l'ordinario termine di prescrizione decennale.

In ordine alla efficacia degli atti interruttivi risalenti al 2005, al 2013 ed al 2019 deve, peraltro, osservarsi quanto segue.

Come chiarito nel lodo non definitivo (dalle cui statuizioni ed argomentazioni il Collegio non può deflettere), con la Convenzione del 1996 (Atto Aggiuntivo ed allegata delibera del Direttore Generale della Azienda U.S.L. Avezzano – Sulmona n. 542 del 10 maggio 1996) la Azienda è succeduta in tutti i rapporti già facenti capo alla USL. Questo Collegio ha già affermato nel lodo non definitivo che la Convenzione del 1991 e l'Atto Aggiuntivo del 1996 non sono contratti autonomi, ma fanno parte dello stesso rapporto negoziale, già in essere fra STS ed USL e poi proseguito fra la prima e l'Azienda. In altri termini, tramite l'Atto Aggiuntivo del 1996 le parti (STS e Azienda) hanno inteso

---

<sup>18</sup> Che è il valore dell'opera secondo quanto risulta dalla delibera che ne ha approvato l'inserimento “*programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria della regione Abruzzo – art. 20 L. 10.3.1988 n. 67 – 2° Fase – Rimodulazione*” del 26.6.2002.

<sup>19</sup> Euro 8.263.310,38 (£. 16.000.000.000) \* 3,2194 = 266.029,01 \* 0,15 = 39.904,35 – 20% = **31.923,48**

dar seguito al rapporto instaurato con la Convenzione e ne hanno al contempo solo in parte rimodulato il contenuto.

Ricostruito nel modo che precede il rapporto convenzionale fra le parti quale dipanatosi fra il 1991 (con la stipula della Convenzione) ed il 1996 (con la conclusione dell'Atto Aggiuntivo), il Collegio ha respinto nel lodo non definitivo la eccezione di difetto di legittimazione passiva della Azienda a partecipare al presente giudizio arbitrale, ovvero di difetto di titolarità dal lato passivo delle obbligazione di pagamento dedotte in giudizio da parte di STS.

Ne consegue che non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione della Azienda avanzata sul rilievo che gli atti interruttivi di essa avrebbero dovuto essere riferiti – non come è effettivamente accaduto alla Azienda odierna convenuta, ma – alla sezione stralcio della U.S.L. n. 3 di Castel di Sangro e, successivamente alla sua istituzione, alla gestione liquidatoria della medesima Unità Sanitaria Locale ovvero anche alla Regione Abruzzo. Gli atti interruttivi sono stati, ad avviso del Collegio (e in aderenza al lodo non definitivo), indirizzati al soggetto legittimato a riceverli, vale a dire alla Azienda convenuta (suceduta alla USL in tutti i rapporti discendenti dalla convenzione).

Il Collegio è dell'avviso poi che – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della Azienda – debba essere valorizzato il contenuto delle comunicazioni indirizzate da STS alla Azienda in data 30 marzo 2005 prot. N. 257/PA/ss (doc. 2 delle produzioni di STS e doc. 5 delle produzioni della Azienda) e in data 21 aprile 2005 prot. 304/05 del 21 aprile 2005 (doc. 17 delle produzioni di STS e doc. 6 delle produzioni della Azienda).

Per stabilire se le due comunicazioni possano, da un punto di vista tanto formale quanto sostanziale, costituire (ciò che l'Azienda nega) validi atti interruttivi della prescrizione, conviene richiamare la consolidata posizione della giurisprudenza sul punto.

L'art. 2943 co. 4 c.c. dispone che *“la prescrizione è inoltre interrotta [oltre che dagli atti indicati nella precedente parte della disposizione] da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”*. Per comune convincimento e per consolidata interpretazione giurisprudenziale, affinché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione contemplato dalla norma citata, un atto deve contenere, non soltanto la precisa indicazione dei soggetti (asseritamente) creditore ed obbligato, ma pure la individuazione di una pretesa e della volontà di conseguire la realizzazione. Non meno usuale (nella giurisprudenza pratica così come in quella teorica) è altresì l'affermazione secondo la quale tale richiesta non richiede l'impiego di formule solenni, né l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che essa sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del diritto di conseguire la soddisfazione nei riguardi del soggetto obbligato indicato. Restano escluse, pertanto, dall'ambito di operatività dell'art. 2943 co. 4 c.c. le semplici e generiche sollecitazioni prive di una richiesta di adempimento rivolta al debitore.

Il Collegio ritiene che nelle due comunicazioni anzidette sia ravvisabile il requisito soggettivo da cui dipende la qualificazione di “atto interruttivo della prescrizione” ex art. 2943 co. 4 cit. In entrambe le comunicazioni vi è la precisa determinazione tanto del soggetto attivo quanto del soggetto passivo della pretesa inadempita, rispettivamente individuati in STS e nell’Azienda convenuta. Per ambedue le parti sono fornite le informazioni occorrenti, fra l’altro circa la sede e relativamente alla rappresentanza organica (e sono indicati il nome e cognome – oltre del Direttore Amministrativo, del Responsabile del procedimento e del Responsabile del dipartimento della Azienda, anche – del Direttore Generale della Azienda). In proposito, non può essere condivisa la eccezione della difesa della Azienda secondo la quale sarebbe stato necessario (agli effetti del perfezionamento dell’atto interruttivo della prescrizione) che le due comunicazioni fossero sottoscritte dal legale rappresentante di STS, non essendo sufficiente allo scopo che la prima comunicazione del 30 marzo 2005 sia stata sottoscritta dal Responsabile di Area (ing. F. Scaparone) e che la seconda comunicazione del 21 aprile 2005 sia stata sottoscritta dal Direttore Amministrativo e Finanziario (dott.ssa Carla Guerra). Questi due soggetti, rivestendo funzioni apicali nella compagine societaria, hanno ad avviso del Collegio legittimamente agito quali soggetti da essa incaricati per manifestarne la volontà all’esterno e nei confronti della Azienda convenuta. Il loro incarico, già correlato e conseguente alle funzioni apicali rivestite, è in ogni caso presumibile che sia stato conferito ad essi dal legale rappresentante di STS (non occorrendo allo scopo, secondo la giurisprudenza, il conferimento formale di una procura), considerato che la Società ha con comportamenti univoci e concludenti manifestato di volere profittare degli effetti della interruzione della prescrizione, se è vero come è vero che – sul presupposto della perdurante “vitalità” del diritto unicamente assicurata da quelle due comunicazioni – la Società ne ha successivamente chiesto la tutela con atto di diffida e contestuale accesso in arbitrato in data 12 luglio 2013. Significativamente in questa diffida (pag. 2), che è stata sottoscritta dal legale rappresentante di STS (Arch. Eugenio Arbizzani), sono richiamate le due comunicazioni anzidette (sia quella del 30 marzo 2005 sottoscritta dal Responsabile di Area ing. F. Scaparone, sia quell’altra del 21 aprile 2005 sottoscritta dal Direttore Amministrativo e Finanziario dott.ssa Carla Guerra) ed è specificato che l’invio alla Azienda è stato effettuato “*per richiedere il pagamento del compenso*”. Segno evidente che la Società ha espressamente inteso giovare degli effetti di tali richieste di pagamento e che la loro sottoscrizione ad opera del Responsabile di Area e del Direttore Amministrativo e Finanziario era ed è senz’altro imputabile a STS.

Da un punto di vista oggettivo – quanto cioè alla presenza della esplicita richiesta di pagamento da parte di STS dei compensi asseritamente maturati nei riguardi della Azienda – il Collegio osserva che le due comunicazioni citate costituiscono una la prosecuzione dell’altra. Nella prima comunicazione del 30 marzo 2005, STS dichiara alla Azienda di presentare – in riferimento alle attività relative

all'ospedale di Castel di Sangro, al DSB di Roccaraso e alla RSA di Ateleta – “*un'analisi delle attività svolte*”, contestualmente indicando “*le attività di progettazione per le quali procederemo ad una valorizzazione economica*”. Nella stessa comunicazione sono distintamente menzionate le “*attività oggetto di valorizzazione economica*” per l'ospedale di Castel di Sangro, per il DSB di Roccaraso e per la RSA di Ateleta. La successiva comunicazione in data 21 aprile 2005 prot. 304/05 – nella quale il Collegio ravvisa gli estremi oggettivi di un atto interruttivo della prescrizione – costituisce la prosecuzione della precedente, per così dire la sua attualizzazione. Ciò è dimostrato anzitutto dalla intestazione della comunicazione nella quale compare – con il richiamo alle attività finanziate ed alle convenzioni del 1991 e del 1996 – la inequivoca espressione “*valorizzazione attività di ingegneria – definizione dei compensi richiesti*”. Nella stessa comunicazione di STS si legge che “*la presente nota, con riferimento alla nostra ultima comunicazione prot. n° 257/PA/ss, ha lo scopo di presentare il calcolo dei compensi per la valorizzazione economica delle attività di progettazione eseguite nel periodo 1989 – 1999 per le opere di edilizia ospedaliera e socio-assistenziale ad oggi non finanziate o solo parzialmente finanziate*”. Il Collegio ne deduce che STS (i) ha comunicato di avere eseguito le attività per cui è causa (per il “*Presidio Ospedaliero di Castel di Sangro, DSB di Roccaraso, RSA di Ateleta*”), (ii) ha rappresentato il mancato (o comunque parziale) finanziamento di esse ed ha (iii) espresso la volontà che queste medesime attività fossero “*economicamente valorizzate*” dalla Azienda mediante la corresponsione dei compensi dovuti, quali analiticamente indicati nel prosieguo della nota. La comunicazione prosegue con la indicazione della tabella (che costituisce parte integrante della nota di STS) contenente “*il riepilogo dei compensi richiesti ed il dettaglio, attività per attività, dei calcoli effettuati*”. La tabella che segue (che reca significativamente la intestazione “*riepilogo dei compensi richiesti*”) contiene la specifica enumerazione, per ciascun intervento, delle attività compiute e dei “*compensi richiesti*”.

Le circostanze riferite inducono a ritenere che, nella comunicazione di STS in data 21 aprile 2005 prot. 304/05, siano ravvisabili gli estremi di un atto interruttivo della prescrizione, avendo la società richiesto alla Azienda il pagamento di compensi, avendo analiticamente indicato questi compensi in rapporto a ciascuna attività ed avendo rappresentato, a quella data, la mancata loro corresponsione in rapporto agli obblighi discendenti dal rapporto convenzionale 1991-1996.

Ad ulteriore conferma della soluzione accolta, va ricordato che – secondo la più autorevole dottrina (v. R. ORIANI, *Processo di cognizione e interruzione della prescrizione*, Napoli, 1977, 34, nonché 171, testo e nota 6 ove sono richiamati altri autori che condividono tale conclusione) – “*sia l'atto di costituzione in mora che il riconoscimento del diritto non servono a realizzare il diritto stesso o ad eliminare ogni incertezza sulla sua esistenza, ma semplicemente ne denotano la vitalità, dimostrano che le parti intendono richiamarsi a quell'assetto di interessi in contrasto di cui è espressione, sub*



specie iuris, *il rapporto giuridico*". Sicché, per avere efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 4 co. c.c. la costituzione in mora non costituisce atto di esercizio del diritto, bensì semplice affermazione della sua vitalità: in tanto un atto stragiudiziale (vale a dire, diverso da uno di quelli contemplati dai primi due commi dell'art., 2943 c.c.) è in grado di interrompere il corso della prescrizione di un determinato diritto, in quanto da esso sia possibile ricavare la inequivoca volontà di colui che se ne è affermato titolare di ritenere ancora operante, ancorché non realizzato, il rapporto giuridico cui detto medesimo diritto si inserisce.

In definitiva, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente formulata dall'Azienda con riferimento al diritto di credito al pagamento del compenso per l'attività di progettazione delle opere relative agli interventi per l'ospedale di Castel di Sangro, non dovendosi invece il Collegio occuparsi di tale questione anche relativamente al diritto di credito al pagamento del compenso per l'attività di progettazione delle opere relative agli interventi per il DSB di Roccaraso e della RSA di Ateleta, in quanto la domanda è stata rigettata in virtù di altra questione ritenuta più liquida.

**6.3.3.** L'eccezione di prescrizione, come si diceva, è invece fondata parzialmente quanto agli interessi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2948, n. 4), c.c. "*si prescrivono in cinque anni: 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi*".

Nel caso di specie, come visto, il Collegio ritiene che sulla somma capitale di Euro 31.923,48 gli interessi legali debbano essere riconosciuti a decorrere dal 6 febbraio 2014, ossia per un periodo anteriore al quinquennio rispetto all'ultimo atto interruttivo (notificazione della domanda di arbitrato del 6 febbraio 2019), atteso che tra quest'ultimo atto interruttivo ed il penultimo atto del 2013 è decorso un termine superiore al quinquennio con conseguente prescrizione degli interessi *medio tempore* maturati a far data dalla maturazione del diritto (risalente al 2002, come detto).

**6.3.4.** STS, nelle conclusioni, ha chiesto di condannare l'Azienda anche al pagamento della rivalutazione monetaria, in aggiunta agli interessi.

La domanda è infondata nella misura in cui il credito per il quale è stata proposta ed accolta la domanda di condanna è un credito di valuta e non di valore, non essendo quindi dovuta su tali tipi di credito alcuna forma di rivalutazione. In merito è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo la quale *«Il creditore di un'obbligazione di valuta, che intenda ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria, ha l'onere di domandare il risarcimento del "maggior danno" ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., e non può limitarsi a richiedere la condanna del debitore al pagamento del capitale e della rivalutazione, non essendo*

*quest'ultima una conseguenza automatica del ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta»* (così, tra le tante e di recente, **Cass. civ., Sez. II, 9 marzo 2021, n. 6467**).

Ancorché la domanda di STS sia stata formulata semplicemente richiedendo il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi – ciò determinando, come appena visto, la sua infondatezza in dipendenza del principio di diritto sopra riportato – il Collegio rileva che la domanda in questione deve ritenersi infondata anche qualora con essa fosse stato richiesto il pagamento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c. atteso che è mancata del tutto qualsiasi allegazione e dimostrazione da parte di STS del maggior danno che sarebbe derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali.

**6.4.** Il rigetto della domanda con la quale STS ha chiesto la condanna dell'Azienda al pagamento del corrispettivo contrattuale per l'attività di progettazione che si assume resa con riferimento alle opere relative agli interventi per il DSB di Roccaraso e della RSA di Ateleta, impone al Collegio di verificare se rispetto a tale pretesa possa essere esaminata e, se del caso accolta, la domanda di arricchimento indebito formulata in via subordinata da STS.

Il Collegio ritiene che la domanda di indebito arricchimento avanzata da STS non possa essere scrutinata nel merito attesa la sua esorbitanza dai confini della clausola compromissoria. L'art. 31 della Convenzione limita la cognizione arbitrale a *“qualsiasi controversia sorta tra le parti relativamente al presente atto ed alla sua esecuzione, previa pronunzia del Concedente in sede amministrativa, (...)”*. Il Collegio osserva – in adesione all'esatto rilievo sul punto della Azienda convenuta – che la clausola compromissoria anzidetta concerne unicamente le controversie riferite al rapporto concessorio e alla relativa esecuzione. Non può rientrare una domanda – quale è quella di arricchimento senza causa – che, per sua intima natura e funzionale destinazione, si pone al di fuori del rapporto negoziale ed è estranea al sinallagma contrattuale nelle sue varie articolazioni.

\* \* \*

## **7. LE SPESE**

**7.1.** Le spese di lite possono essere compensate per 2/3 in ragione del solo parziale accoglimento della domanda di STS, e dunque il residuo terzo viene posto a carico della parte parzialmente soccombente nella misura liquidata in dispositivo.

Quanto alle spese di funzionamento del collegio ed agli onorari degli arbitri il valore della controversia è quello indicato nella domanda di STS per Euro 414.485,31. Fermo il vincolo di solidarietà, le spese di funzionamento e gli onorari degli arbitri così come determinati dalla Camera Arbitrale, sono ugualmente compensati nella misura di 2/3 e posti a carico della Azienda nella misura residua di 1/3.

\* \* \*

## PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, riunito in conferenza personale in data 25 giugno 2021 presso lo studio del Presidente del Collegio Prof. Avv. Andrea Panzarola in Roma, Viale Gorizia n. 52, a maggioranza dei suoi membri (e con opinione dissenziente del Prof. Avv. Mario Sanino: All. n. 1 al presente atto) così provvede:

- in parziale accoglimento delle domanda proposte da STS Servizi Tecnologie Sistemi S.r.l. nei confronti della Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, condanna l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore di STS Servizi Tecnologie Sistemi S.r.l. l’importo di Euro 31.923,48, oltre interessi al tasso legale a far data dal 6 febbraio 2014 e sino all’effettivo soddisfo, rigettando per il resto nei sensi di cui in motivazione.
- dichiara il difetto di competenza del Collegio Arbitrale in ordine alla domanda di arricchimento indebito proposta in via subordinata da STS Servizi Tecnologie Sistemi S.r.l. in quanto estranea all’ambito oggettivo della convenzione di arbitrato.
- compensa per 2/3 (due terzi) le spese di rappresentanza e difesa tecnica sostenute dalle parti nel presente procedimento, spese che per il residuo terzo posto a carico della Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila si liquidano in Euro 2.418,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge (CPA e IVA se dovuta);
- ferma la solidarietà tra le parti nei confronti dei componenti del Collegio, compensa per 2/3 (due terzi) tra le parti le spese di funzionamento del presente procedimento arbitrale e gli onorari degli arbitri così come determinati dalla Camera Arbitrale.

Il presente lodo arbitrale rituale viene redatto in tre originali, uno per ciascuna delle parti e uno per il Collegio.

Così deciso in Roma, presso lo studio del Presidente Prof. Avv. Andrea Panzarola in Roma, Viale Gorizia n. 52, dagli arbitri riuniti in conferenza personale in data 25 giugno 2021 e sottoscritto nei luoghi e nelle date che seguono.

Roma, 2 agosto 2021

---

Prof. Avv. Andrea Panzarola – Presidente

Roma, 2 agosto 2021

---

Avv. Mario Sanino – Arbitro

Roma, 2 agosto 2021

---

Avv. Dino Piccari

In allegato (n. 1): Opinione dissenziente del Prof. Avv. Mario Sanino.

